

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1158-A

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE PALOMBI)

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1994

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

*risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 25 ottobre 1994 degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**e dal Ministro del tesoro**

**di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro delle finanze**

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

**col Ministro della sanità**

**e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

*(V. Stampato Camera n. 1365-bis)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 novembre 1994*

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	19
- della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	23
- della 3 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	24
- della 6 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	25
- della 7 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	27
- della 8 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	29
- della 9 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	30
- della 11 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	32
- della 12 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	34
- della 13 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	38
Testo proposto dalle Commissioni riunite .....	»	40

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge collegato al disegno di legge finanziaria rappresenta la parte più importante di tutta la manovra di finanza pubblica proposta dal Governo e approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati. Sulla base dell'aggiornamento della relazione tecnica fornito dal Governo stesso, alla luce delle modifiche apportate dalla Camera, l'effetto di tale provvedimento sul saldo netto da finanziare è pari a 10.706 miliardi di lire per il 1995, 6.586 miliardi di lire per il 1996 e 6.594 miliardi di lire per il 1997. Per quanto riguarda invece gli effetti sul fabbisogno del settore statale, le analoghe cifre per i tre anni sono pari a 24.637 miliardi di lire, 23.474 e 25.732. Depurando questi totali dall'effetto netto sull'entrata di segno negativo, tale da distribuirsi sia sul saldo netto da finanziare sia sul fabbisogno, si perviene a riduzioni nette pari a 9.814 miliardi di lire per il 1995, 5.584 miliardi di lire per il 1996 e 5.801 miliardi di lire per il 1997 in termini di saldo netto da finanziare, mentre gli analoghi valori in termini di fabbisogno sono per ciascuno dei tre anni di 23.586 miliardi di lire, 22.355 miliardi di lire e 24.818 miliardi di lire.

Tra le poste più significative, rientrano il pagamento a tariffa e acquisto beni e servizi che presenta un miglioramento di 3.060 miliardi di lire sul fabbisogno per il triennio 1995-1997, la spesa farmaceutica che determina un miglioramento di 1.500 miliardi di lire per il 1995, la perequazione delle pensioni, che produce un aumento di termini di fabbisogno di 1.347 miliardi di lire per il 1995, 1.136 per il 1996, e 1.208 per il 1997, l'aliquota di rendimento per il calcolo della pensione in regime internazionale, che produce un miglioramento di 2.838 miliardi di lire, sempre in termini di fabbisogno, per il 1995 e di 1.416 miliardi di lire per il 1996, il condono previdenziale e assistenziale che comporta un miglio-

ramento di 2.100 miliardi di lire per il prossimo anno, la razionalizzazione del pubblico impiego con un miglioramento di 1.019 miliardi di lire per il 1995 e più sensibili miglioramenti per gli anni 1996 e 1997, rispettivamente di 2.900 e 4.700 miliardi di lire, e infine i trasferimenti alle regioni che determinano un riflesso positivo sul fabbisogno del settore statale di 1.671 miliardi di lire per il 1995, 1.632 per il 1996 e 1.659 per il 1997.

Il peggioramento registrato per gli anni 1995-1997 è compensato dalle riduzioni di spese o aumenti di entrata derivanti dalle modifiche apportate alle altre componenti della manovra tra le quali si evidenziano l'aumento previsto per le entrate rivenienti dal condono edilizio (1.000 miliardi di lire); la riduzione del 60 per cento della restituzione automatica del *fiscal drag* (600 miliardi di lire); la riduzione dei trasferimenti in conto capitale al Fondo sanitario nazionale (200 miliardi di lire); e gli interventi programmati per la famiglia nel fondo speciale di parte corrente (600 miliardi di lire).

\* \* \*

Si procederà, in primo luogo, ad un esame dei punti qualificanti del testo trasmesso dalla Camera dei deputati; nella seconda parte della presente relazione verranno illustrate le modifiche che la Commissione bilancio propone all'Assemblea; si forniranno infine rapidi cenni sulle posizioni che sono emerse, in sede consultiva, nelle Commissioni permanenti, per le parti di rispettiva competenza.

*Il testo approvato dalla Camera dei deputati.*

1. Si può osservare che il capo I, recante disposizioni in materia sanitaria, ha subito sensibili variazioni nel corso della discus-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento. In merito si deve ricordare che gli articoli in questione (da 1 a 9) comportano effetti finanziari esclusivamente sul fabbisogno e non sul saldo netto.

È necessario precisare, una volta per tutte, che nella presente esposizione si fa riferimento ai numeri degli articoli e dei commi, quali risultano nel testo trasmesso dalla Camera. Tale numerazione spesso non coincide con quella che le medesime disposizioni, anche se non modificate, assumono nel testo approvato dalla Commissione, a seguito dello «scorrimento» conseguente ad emendamenti aggiuntivi o soppressivi».

L'articolo 1 modifica la disciplina vigente in materia di *ticket*. Il comma 1 stabilisce in lire 3.000 la quota fissa per ricetta farmaceutica a carico del cittadino, qualora la prescrizione sia riferita ad una sola confezione, ed in lire 6.000 se riferita a più confezioni. Il comma 2 individua i casi di esenzione ed è stato modificato dalla Camera dei deputati relativamente all'età dei soggetti esenti (meno di sei anni, mentre prima era 10 anni, e più di 65 anni) e al reddito complessivo del nucleo familiare, che da 100 milioni è stato ridotto a 70. Sono inoltre esenti i portatori di gravi patologie, i pensionati sociali, i pensionati al minimo ultrasessantenni e i disoccupati, a condizione, in questi ultimi due casi, che il nucleo familiare non disponga di un reddito superiore a 16 milioni, ovvero 22 in presenza di coniuge. Le esenzioni per reddito operano sulla base di autodichiarazione dell'interessato. L'articolo 2 verte in tema di numero di prestazioni specialistiche prescrivibili per ricetta, che non può essere superiore ad otto o a dodici, secondo il tipo di prestazione.

Una norma che ha subito consistenti modificazioni da parte della Camera dei deputati è quella di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, che verte in tema di riduzione di numero di ospedali. Mentre l'originario testo del Governo prevedeva l'obbligo di sopprimere gli ospedali con meno di 120 posti-letto, riconvertendoli eventualmente in ricoveri per anziani, il testo approvato

dalla Camera mantiene tale principio, ma consente alle regioni la conservazione in attività degli ospedali minori, in relazione a particolari condizioni territoriali, soprattutto nelle zone montane e nelle isole minori. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che il personale risultato in esubero in seguito alla disattivazione o alla riconversione degli ospedali venga posto in mobilità.

È stato soppresso l'originario comma 4 dell'articolo 3, relativo al pagamento del *ticket* per il pronto soccorso. Di nuova formulazione risultano i commi da 9 a 12, con i quali si demanda ai piani sanitari regionali di fissare il tasso minimo di occupazione dei posti-letto per i singoli reparti, prevedendo la riduzione del numero dei posti-letto nei reparti sottoutilizzati. Norme vengono dettate inoltre al fine di ridurre i tempi di attesa per gli ambulatori che dispongano di attrezzature ad alta tecnologia, nel caso che siano superiori ai sette giorni. È demandato ai direttori generali di attivare, eventualmente, più turni giornalieri del personale.

L'articolo 4 consente nuove assunzioni, in deroga al blocco generalizzato valevole per tutto il personale pubblico per i primi sei mesi del 1995, per la copertura dei posti vacanti a causa di cessazioni dal servizio verificatesi a decorrere dal 1° gennaio ed entro il limite del 10 per cento per le cessazioni del ruolo amministrativo e del 30 per cento per gli altri ruoli, previa verifica dei carichi di lavoro e dopo aver esperito le procedure di mobilità. Tali limitazioni non si applicano al personale sanitario delle unità di terapia intensiva e di rianimazione.

Una novità introdotta dalla Camera dei deputati è quella relativa al comma 3: mentre il testo del Governo prevedeva la riduzione del 25 per cento dell'indennità di tempo pieno del personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale che esercita attività libero-professionale, la Camera ha stabilito che la riduzione sia solo del 15 per cento e che si applichi a decorrere dal 1996, restando pertanto immutata tale indennità nel 1995. Ai sensi del

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 11, nel caso in cui i reparti ospedalieri chirurgici presentino liste di attesa per il ricovero o l'intervento, i direttori generali dispongono l'attivazione di più turni giornalieri di sala operatoria. Per fornire copertura (214 miliardi di lire nel 1995) ai minori risparmi contenuti nel testo la Camera dei deputati ha istituito una disposizione (articolo 37) con la quale si prevede la riduzione dei capitoli della categoria «acquisto beni e servizi» del bilancio per il medesimo anno. In realtà tale norma sarebbe stata più opportunamente da introdursi al disegno di legge di bilancio. Essa inoltre non è stata considerata nelle note di variazione: sarà quindi immessa successivamente nel bilancio con appositi decreti del Ministro del tesoro.

L'articolo 5 opera nel senso di contenere la spesa per acquisto di beni e servizi nel settore sanitario, riducendone l'ammontare del 17 per cento nel 1995, del 15 per cento nel 1996 e del 13 per cento nel 1997. Unitamente a tale riduzione è previsto un meccanismo di responsabilizzazione dei funzionari e di individuazione della responsabilità finanziaria, per i debiti pregressi delle unità sanitarie locali, in capo alle regioni, al fine di perseguire il criterio di economicità della gestione da parte delle aziende sanitarie. A tal uopo il comma 2 prevede che siano attivati osservatori per il controllo dei prezzi di beni e servizi. Il comma 5 stabilisce il principio, in tema di finanziamento delle aziende ospedaliere, che le regioni ripartiscano il fondo sanitario alle aziende ospedaliere nella misura dell'80 per cento dei costi storici e per la restante parte sulla base di una remunerazione a tariffa delle prestazioni. Sulla base di queste tariffe verranno effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria interregionale. La norma prevede che tale sistema venga gradualmente superato nell'arco di un triennio, al fine di giungere definitivamente ad un meccanismo di remunerazione a prestazione. Tale principio è assolutamente condivisibile e condurrà a notevoli risparmi, proprio perchè esso consente di responsabilizzare i centri decisori di spesa e di ottimizzare l'uso delle

risorse. La previsione di un periodo transitorio consentirà di evitare gli inconvenienti, che non mancheranno di manifestarsi nella fase di prima applicazione. Tra l'altro, come prescrive il comma 6, con l'entrata in vigore del nuovo sistema cesseranno i rapporti convenzionali e troverà applicazione il principio della libera scelta da parte dell'assistito, con la conseguente concorrenza tra strutture pubbliche e private: in tal modo non potrà che migliorare la qualità del servizio.

L'articolo 6 verte in tema di spesa farmaceutica. La norma innanzitutto prevede che la spesa totale non possa superare i 9.000 miliardi di lire l'anno nel prossimo triennio. Tuttavia sono previsti meccanismi di riclassificazione delle specialità medicinali, se nel corso dell'anno si riscontrasse una tendenza tale da non consentire il mantenimento dell'obiettivo in questione. In proposito occorre ricordare che per il 1994 la spesa per l'assistenza farmaceutica era stata fissata nel limite massimo di 10.000 miliardi di lire. Al fine di consentire l'obiettivo in questione, la normativa prevede innanzitutto uno sconto del 3 per cento, che è ridotto all'1,5 per le farmacie rurali, sulle quote da corrispondersi alle farmacie da parte del Servizio sanitario nazionale. Circa il meccanismo di fissazione dei prezzi dei farmaci è inoltre stabilita una loro riduzione, in misura variabile dal 3 al 12 per cento, per quelli che si siano dimostrati nel corso del primo semestre 1994 più onerosi rispetto alla media, avendo registrato un incremento del fatturato, rispettivamente, dal 10 al 40 per cento rispetto al prezzo medio europeo. Per assicurare l'applicazione di tali norme vengono responsabilizzati i direttori generali o i commissari straordinari delle USL.

L'articolo 7 è stato introdotto dalla Camera dei deputati e disegna un nuovo modello di assistenza farmaceutica, al fine di individuare i principi attivi e di disincentivare la ricetta di farmaci più costosi rispetto a quelli di riferimento della medesima classe da parte dei medici convenzionati. A tal uopo è prevista la riclassificazione delle specialità medicinali e l'istituzione, presso

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Ministero del bilancio, di un comitato di sorveglianza della spesa farmaceutica. I commi dal 13 al 19 determinano le quote fisse per ricetta, le norme in materia di esenzioni dalla spesa farmaceutica - che, connesse ai limiti di reddito, operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare - le competenze della Commissione unica per il farmaco, nonché l'entrata in vigore delle norme sopra citate, fissata al 1° ottobre 1995.

L'articolo 8 limita a due soli pezzi la prescrivibilità di farmaci per ogni ricetta e fissa *standard* di confezione delle medicine che consentano un utilizzo ottimale per ciclo terapeutico.

L'articolo 9 detta norme in materia di contabilità delle unità sanitarie locali, prescrivendo, con disposizione innovativa - ma che potrebbe comportare un certo grado di contenzioso applicativo - la responsabilizzazione delle regioni per i disavanzi delle USL e la responsabilità patrimoniale dei relativi amministratori e dichiarando esplicitamente che lo Stato non interverrà finanziariamente in caso di *deficit*. Probabilmente, basandosi su una nuova regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e regioni ed un nuovo assetto di finanziamento della spesa sanitaria, tale esplicitazione potrebbe valere a superare la questione, che ha già formato oggetto di pronuncia da parte della Corte costituzionale, ad avviso della quale lo Stato era in ogni caso tenuto alla copertura dei disavanzi del sistema sanitario nazionale anche allorché fosse stata fissata l'entità dei trasferimenti alle regioni in misura inferiore alle spese effettive.

\* \* \*

1.1 La parte sicuramente più controversa del provvedimento collegato è quella che riguarda la materia previdenziale. Essa è stata modificata per aspetti non indifferenti nel corso dell'esame della Camera dei deputati e sicuramente merita un'analisi approfondita. Non va trascurato infatti che proprio in materia di pensioni, si è registrato uno scontro sociale molto teso. Ne è derivato che l'originario testo governativo

ha subito modifiche di un certo rilievo, che tuttavia non ne variano la portata finanziaria, valutabile nell'ordine dei 4.363 miliardi di lire per il 1995.

Passando all'esame delle singole norme, che vanno dall'articolo 10 al 18, oltre all'articolo 36, che verte in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, si deve anzitutto ricordare che l'articolo 16 si propone di anticipare il limite di età per il collocamento in pensione per vecchiaia, mandandolo a regime dal 1° gennaio 2000 (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), operando in sostanza un'accelerazione - un anno ogni 18 mesi - rispetto alla normativa previgente, che prevedeva un anno di anticipo ogni due anni. Tale nuovo regime non riguarda i dipendenti del pubblico impiego, per i quali vigono diversi limiti di età.

L'articolo 11 concerne il nuovo regime dei pensionamenti di anzianità. Nella sostanza la normativa prevede due fattispecie. In primo luogo che le cosiddette «finestre», ossia i periodi dell'anno nei quali è consentito il collocamento a riposo, sono limitati ad uno solo, e cioè con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno. In secondo luogo l'articolo consente il pensionamento di anzianità solo a chi abbia un'anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni, con esclusione dei dipendenti statali che al 31 dicembre 1992 avessero già maturato diritto al pensionamento anticipato. Tuttavia chi dispone di tale anzianità, pur potendo essere collocato in pensione, non otterrà il trattamento pieno di pensione a cui avrebbe diritto, bensì si vedrà sottoposto ad una decurtazione di 3 punti percentuali sul trattamento di pensione per ogni anno che manca al compimento dell'età per il collocamento in pensione di vecchiaia, con una penalizzazione massima del 50 per cento. Alla Camera si è discusso se modificare tale previsione riferendola agli anni mancanti ai 40 di contributi. Tuttavia il testo della originaria proposta governativa non è stato modificato.

Modifiche ha avuto invece la disciplina transitoria. Infatti, la riduzione del 3 per cento non viene applicata a chi, alla data di entrata in vigore del provvedimento colle-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gato abbia un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni o che alla stessa data abbia un'anzianità di 34 anni e chiedi la pensione dopo aver conseguito l'anzianità di 37 anni. Da ricordare che sono previste eccezioni per i casi di invalidità, di lavoratori in esubero o in mobilità, nonché per i giornalisti. Sempre in materia si deve tener presente che il decreto-legge n. 654 del 1994, che reitera il precedente decreto-legge n. 553, come modificato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, nel prevedere il blocco dei prepensionamenti fino al 1° febbraio 1995, consente un regime transitorio più favorevole (articolo 1-bis), permettendo di andare in pensione, rispettivamente, dal 1° gennaio 1996 e dal 1° gennaio 1997 a chi, al 28 settembre 1994, abbia già 31 o 30 anni di servizio utile, avendo presentato a tale data domanda di pensionamento. Il medesimo decreto stabilisce altresì più diffusamente i casi di eccezione dalla nuova disciplina del prepensionamento e consente di revocare le domande già presentate (nuovo testo dell'articolo 1). L'articolo 11 del provvedimento collegato consente infine il cumulo tra trattamento di pensione ed eventuale reddito da lavoro autonomo e dipendente, per i soli trattamenti pensionistici soggetti alla riduzione del 3 per cento e purchè il nuovo lavoro sia presso altro datore di lavoro, previo pagamento di un contributo di solidarietà del 10 per cento.

Una novità di particolare rilievo è costituita dall'articolo 12 che, rispetto al testo di partenza, prevede la perequazione automatica delle pensioni sulla base del tasso di inflazione effettivo e non di quello programmato, ma sposta tale incremento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La modifica in questione è stata considerata neutra sotto il profilo finanziario.

Alcuni problemi contabili potrebbero sorgere dall'articolo 13: infatti esso prevede la maggiorazione figurativa del 18 per cento degli stipendi degli altri assegni pensionabili del personale pubblico, al fine di computare forfettariamente anche gli elementi contributivi non soggetti alla ritenuta previ-

denziale. L'articolo prevede altresì che la pensione sia calcolata, a partire dal 1° gennaio 1995, sulla base di tutti gli elementi contributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. Quanto alla prima disposizione, essa, pur essendo finanziariamente neutra, comporta la contabilizzazione di maggiori oneri, e dunque può dar luogo ad un incremento della spesa dello Stato. Il comma 4 ridetermina poi il regime delle pensioni di reversibilità, equiparando quello statale a quello valevole per l'INPS, con un conseguente migliore trattamento delle prime.

L'articolo 14, al fine di contenere la spesa, proroga le scadenze temporali relative alla corresponsione ai pensionati pubblici dell'indennità di contingenza nella buonuscita.

Un'altra norma che è stata oggetto di ampia discussione è l'articolo 15, che concerne l'aliquota annua di rendimento ai fini della misura della pensione. Tale aliquota risulta fissata nel 2 per cento per tutti i regimi pensionistici, ad esclusione di quelli relativi agli istituti privatizzati (INPGI, INPDAI, ENPAIA ed altri). Come è noto, il testo di partenza del Governo prevedeva che tale aliquota scendesse, a decorrere dal 1996, all'1,75 per cento per i lavoratori che al 31 dicembre 1992 avevano un'anzianità contributiva di 15 anni. Il testo approvato dalla Camera prevede inoltre che il consiglio di amministrazione dell'INPS ogni cinque anni formuli una proposta di revisione della disciplina dei rendimenti, al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni nei successivi 40 anni, tenendo conto del contributo apportato dal bilancio dello Stato ed ispirandosi ad un principio di equità tra le generazioni. Questo dovrebbe comportare tendenzialmente una sorta di automatismo nell'adozione di misure di riequilibrio, che comunque necessita di una decisione legislativa in materia.

Il comma 3 del medesimo articolo 15 innalza a 10 anni il periodo lavorativo necessario per ottenere pensione in regime internazionale, mentre il comma 4 rinvia al 1° luglio 1996 i miglioramenti pensionistici previsti dalla legge n. 59 del 1991, con un

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risparmio di 1.700 miliardi di lire per il 1995.

L'articolo 16 verte in tema di condono previdenziale ed assistenziale, operando uno slittamento dei termini per i versamenti relativi ai periodi precedenti alla denuncia (che doveva essere presentata entro il 31 luglio 1994) al 31 marzo 1995, con possibile rateizzazione in cinque rate bimestrali con la maggiorazione per gli interessi dell'8 per cento annuo. La Camera ha esteso tale sanatoria anche agli illeciti relativi alle violazioni delle norme sul collocamento. I commi da 6 a 14 vertono in tema di condono previdenziale nel settore agricolo, per il quale sono previste maggiorazioni inferiori (5 per cento annuo) e la possibilità di presentare domanda di regolarizzazione entro il 15 gennaio 1995. Inoltre la Camera ha previsto che l'accoglimento della domanda sospenda i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso. È poi sancito l'esonero totale dai contributi previdenziali ed assistenziali (comma 15) per gli operai impiegati nelle zone agricole svantaggiate (terreni di collina e di montagna).

L'articolo 17 sopprime lo SCAU, trasferendo le relative funzioni e il personale all'INPS. Come è noto, il testo originario del provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria dello scorso anno disponeva tale soppressione. Tuttavia tale testo fu modificato, affidando al Governo il compito di emanare un decreto legislativo di soppressione, decreto che non è sopravvenuto. Per questo motivo la disposizione assume nuovamente carattere legislativo. In merito si fa presente che la dicotomia tra riscossione dei contributi e versamento dei trattamenti ha costituito, negli anni, fonte di costante lamentela da parte dell'INPS. Tale dicotomia permane invece relativamente all'INAIL.

È da notare infine che l'articolo 18, in conseguenza dei risparmi derivanti dalla normativa in materia previdenziale, prevede un minore apporto da parte dello Stato all'INPS di 1.088 miliardi di lire per il 1995.

L'ultima disposizione in materia previdenziale contenuta nel testo del provvedi-

mento collegato è l'articolo 36, che verte in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali. Tale norma delegifica la materia, affidando a decreti del Ministro del bilancio la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione. Come è noto una sostanziale delegificazione è già avvenuta ad opera dei decreti-legge n. 71 del 1993 e n. 299 del 1994, e relative leggi di conversione; per quanto riguarda gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno si è provveduto con il decreto-legge n. 465 del 1993, e relativa legge di conversione. Con la norma proposta si mira a consentire al Ministro del bilancio di operare una graduale riduzione - che non sarebbe possibile sulla base della legislazione vigente, che si limita a disporre l'andata a regime delle misure di fiscalizzazione già operanti - degli interventi di fiscalizzazione, che variano dal 9,60 allo 0,40 per cento, a seconda dell'ubicazione e del tipo di imprese, al fine di tener conto dell'orientamento comunitario, in base al quale si prevede il progressivo *décalage* di tali interventi, per giungere alla loro abolizione entro il 31 dicembre 1997. La norma dovrebbe produrre risparmi di circa 140 miliardi di lire nel 1995, 180 nel 1996 e 440 nel 1997, in termini di fabbisogno, nell'ipotesi di una graduale riduzione (0,45 punti l'anno) a partire dal gennaio 1995.

\* \* \*

1.2 In materia di pubblico impiego, l'articolo 19, che ha effetto sia sul saldo netto da finanziare di competenza sia, in misura ancora più rilevante, sul fabbisogno del settore statale, è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento. La nuova disciplina in materia di orario di servizio ed orario di lavoro settimanale (prevista dai commi 1 e 2) si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, anche se è stata soppressa l'indicazione dal lunedì al venerdì, introducendo quindi maggiore flessibilità; a tale innovazione risulta collegata la disposizione di cui ai commi 17 e 18, che elevano i contingenti di personale a tempo parziale (per altro la Camera ha ridotto tale limite



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

massimo dal 50 per cento al 25 per cento). Si tratta in ogni caso di disposizioni che potranno determinare economie di spesa per il minore ricorso allo straordinario, ma da valutare solo a consuntivo.

Anche l'articolo 19 (commi da 6 a 11), come i provvedimenti collegati alle leggi finanziarie degli anni scorsi, affronta il nodo dei limiti alle assunzioni nel pubblico impiego. Per il primo semestre 1995 si prevede il blocco totale degli ingressi, mentre, a decorrere dalla seconda metà dell'anno fino a tutto il 1997, si prevede l'applicazione delle disposizioni già contenute nell'articolo 8, comma 3, della legge n. 537 del 1993, che già prevedeva (però solo fino al 1996) il limite del 10 per cento del *turn-over* per le nuove assunzioni e il 5 per cento di ingressi con ricorso alla mobilità: adesso la mobilità può realizzarsi per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio (modifica questa introdotta dall'altro ramo del Parlamento insieme alla liberalizzazione delle assunzioni per i ruoli della provincia di Bolzano purchè nei limiti delle dotazioni organiche). Va altresì tenuto presente, che mentre sono state escluse le amministrazioni della polizia, dell'interno e del corpo forestale dello Stato, rispetto alla legislazione vigente anche il comparto della scuola è stato assoggettato alla disciplina vincolistica delle assunzioni.

Con emendamenti approvati dall'altro ramo del Parlamento è stata esclusa l'applicabilità dei limiti alle assunzioni (comma 10) per gli enti locali non in dissesto, mentre (al comma 11) si è previsto che gli enti locali in dissesto (ferma restando la facoltà di assumere personale nei limiti del 20 per cento del *turn-over* ai sensi della legge n. 144 del 1989) possano dare comunicazione dei posti vacanti ai fini dell'attivazione della mobilità di ufficio infraregionale, con facoltà - qualora tale ipotesi non fosse realizzabile - di coprire i posti vacanti mediante concorso, con riserva del 25 per cento al personale in servizio.

I commi da 12 a 16 disciplinano le modalità di verifica dei carichi di lavoro (da

definire entro il 30 giugno 1995) e di rideterminazione delle dotazioni organiche.

L'articolo disciplina poi la materia del congedo straordinario, disposizione che dovrebbe determinare eventuali economie non quantificate. È stato invece soppresso dall'altro ramo del Parlamento il comma 23 volto a bloccare i richiami e i trattenimenti in servizio del personale militare con conseguente cancellazione dei relativi risparmi di spesa (pari a 9 miliardi annui). Sono poi dettate norme (nei commi da 24 a 28) per il contenimento della spesa per equo indennizzo (con economie, nel triennio, pari a 50, 84 e 84 miliardi di lire in ragione d'anno). Infine ulteriori economie (non incluse però nel prospetto sulle risorse di copertura) che affluiscono dal provvedimento collegato alla legge finanziaria, derivano dai commi 29, 30 e 31, in materia di indennità di servizio all'estero e estensione di giudicati nel pubblico impiego, come pure maggiori entrate (60 miliardi di lire in ragione d'anno) derivano dall'assoggettamento integrale dell'indennità di missione all'IRPEF (comma 32). Il comma 33 prevede infine l'applicazione degli interessi legali a tutti gli emolumenti (di tipo contributivo, pensionistico ed assistenziale) con economie pari a circa 100 miliardi di lire annui, computate però solo ai fini del fabbisogno.

L'articolo 20 detta disposizioni varie in materia di scuola e di università; i commi 1 e 2 modificano i criteri di scelta dei membri delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità, che (a seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati) vanno ora scelti fra il personale docente non più del solo comune, bensì della provincia, di provincia limitrofa o di altre province della stessa regione o di altra regione. A seguito di un'ulteriore modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, il comma 2, invece di indicare l'ammontare dei compensi forfettari da corrispondere ai commissari, ha indicato il limite di spesa complessiva (pari a 116 miliardi), affidando a un decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, la fissazione dei compensi. L'ef-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fetto di tale disposizione secondo la relazione tecnica determinerebbe un consistente risparmio di spesa (in ragione di 120 miliardi di lire annui).

Il comma 3, aggiunto dalla Camera dei deputati, ha peraltro prorogato di un ulteriore anno scolastico le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente e direttivo della scuola, disponendo l'effettuazione di nuovi concorsi solo nel caso in cui le graduatorie siano esaurite (con un ulteriore risparmio di spesa rispetto alla quantificazione originaria): peraltro, l'Assemblea della Camera ha escluso dalla proroga delle graduatorie il concorso magistrale già indetto (con una riduzione quindi dei maggiori risparmi già previsti).

L'articolo prevede infine ulteriori risparmi di spesa (con effetti sul fabbisogno, ma non sul saldo netto da finanziare di competenza) per la modifica delle procedure di pagamento del personale della scuola.

Infine, sono stati soppressi dall'altro ramo del Parlamento i commi 9 e 10 che fissavano la decorrenza delle promozioni del personale delle Università a far data dai decreti rettorali di inquadramento, con effetti di risparmio sia sul saldo netto da finanziare che sul fabbisogno, risparmi che sono stati cancellati dalle modifiche.

L'articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce la regola in base alla quale i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, in ragione delle loro funzioni, abbiano percepito emolumenti o compensi vari per l'espletamento di incarichi ad essi affidati, devono versare tali somme al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

\* \* \*

1.3 Per quanto riguarda la parte fiscale, rileva anzitutto l'articolo 22, che al comma 1, sopprime le agevolazioni tributarie concernenti le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori

locali e gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei Consigli regionali. Nel testo originale del Governo non erano ricompresi i vitalizi spettanti ai membri del Parlamento europeo, che vengono invece adesso contemplati.

Occorre rilevare che la Camera ha disposto lo stralcio delle disposizioni contenute nelle lettere *c*) e *d*) del comma 1 del testo originario del Governo. La lettera *c*), in particolare, sopprimeva le agevolazioni per le attività commerciali esercitate dai partiti politici e dai sindacati.

Per l'articolo 23, che interviene sulla rilevanza fiscale delle operazioni societarie di fusione e scissione, scopo della norma è l'introduzione di una clausola generale di neutralità fiscale di tali operazioni che eviti in particolare la possibilità di utilizzare il disavanzo di fusione per iscrivere in bilancio valori in franchigia d'imposta a qualsiasi voce titolo o forma.

Rispetto al testo originario del disegno di legge presentato dal Governo, il testo approvato dalla Camera estende la disciplina anche al disavanzo di scissione, mentre la versione originaria, pur affermando in apertura il principio di neutralità delle fusioni e delle scissioni, sanciva la non utilizzabilità per iscrizioni di valori in franchigia di imposta unicamente per il disavanzo di fusione.

L'articolo 24 mira ad innovare nella disciplina vigente in materia di lotta all'evasione della tassazione del reddito d'impresa, sostituendo con una nuova formulazione il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che consente all'Amministrazione fiscale di disconoscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenute e comunque tutti i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale, purchè si tratti di operazioni poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta. La norma attribuisce dunque all'Amministrazione il potere di

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valutare discrezionalmente la validità economica o il carattere fraudolento delle operazioni, potendo l'Amministrazione stessa confrontare l'onere delle imposte effettivamente corrisposte e di quelle altrimenti dovute secondo criteri ricostruttivi della fattispecie ipotizzati dagli uffici. L'oggetto di tale normativa è rappresentato dunque dalle operazioni di mutamento dell'assetto societario e non già dalla generalità degli atti e dei negozi elusivi astrattamente realizzabili in campo societario.

Proprio nel senso di estendere l'ambito di applicazione della disciplina antielusiva ad altri atti e negozi diversi da quelli di modifica dell'assetto societario si muove l'articolo 24 del disegno di legge in esame. In base alle disposizioni del comma 1, il testo del descritto comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 408 del 1990 viene sostituito da una diversa formulazione che elimina, oltre al riferimento alla «parte di costo delle partecipazioni sociali sostenute», anche il riferimento alle operazioni di fusione societaria, dal momento che con il precedente articolo 23 viene neutralizzata la rilevanza fiscale del disavanzo da fusione.

La nuova formulazione include inoltre, tra le ipotesi che possono generare fenomeni elusivi, per le quali l'Amministrazione finanziaria ha il potere di disconoscere i vantaggi tributari (il riferimento «ai soli fini fiscali» non compare più nel testo approvato dalla Camera) che ne siano derivati, anche le operazioni di: a) valutazione di partecipazioni; b) cessione di crediti; c) cessione o valutazione di valori mobiliari; d) liquidazione (categoria introdotta dalla Camera).

Per l'articolo 25, la disposizione del comma 1 fornisce una definizione, ai soli fini dell'applicazione delle norme dell'articolo medesimo, delle società non operative, dette anche società di comodo. In tale comma vengono posti i criteri per l'individuazione delle società definite «non operative». Il riferimento alle società e agli enti non residenti e alle società cooperative è stato introdotto dalla Camera, mentre il testo originario riguardava unicamente le società per azioni, in accomandita per

azioni e a responsabilità limitata. Rimangono escluse dall'ambito applicativo della norma gli altri soggetti IRPEG, cioè gli enti pubblici e privati commerciali e non commerciali residenti e le società di mutua assicurazione. In virtù del meccanismo previsto, il reddito minimo imponibile è pari al 2 per cento del patrimonio netto della società, aumentato dei finanziamenti da parte sia dei soci che di terzi destinati ad immobilizzazioni finanziarie. Tale ultima previsione è stata introdotta dalla Camera, mentre il testo originario assumeva come rilevanti tutti i finanziamenti di soci o di terzi. Il valore minimo imponibile non può comunque scendere al di sotto degli 8 milioni di lire. Durante l'esame presso la Camera è stata introdotta una previsione speciale per le società a responsabilità limitata il cui capitale non sia superiore a 30 milioni. In tali fattispecie il reddito imponibile non potrà comunque essere inferiore a 4 milioni. I commi da 2 a 5 dell'articolo 25, di nuova introduzione rispetto al testo originario del disegno di legge, contengono disposizioni dirette a consentire lo scioglimento delle società non operative di cui al comma 1 a condizioni agevolate.

Il comma 8 dell'articolo in esame (analogo al comma 1 del soppresso articolo 23 del testo originariamente presentato dal Governo) interviene sulle modalità per la valutazione dei titoli ai fini della determinazione del reddito d'impresa, disciplinate dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione in esame mira a sostituire con una nuova formulazione il comma 2 del predetto articolo 61, che, ai fini del raggruppamento dei titoli in categorie omogenee per natura e per valore, dispone che si considerano della stessa natura quelli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.

Per quanto riguarda invece le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del soppresso articolo 23 del testo originariamente presentato dal Governo, che concernevano esclusivamente modificazioni dell'ammon-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tare di ritenute fiscali già esistenti e che rientravano quindi a pieno titolo nel contenuto proprio della legge finanziaria, esse, a seguito dell'esame della Camera, sono state «trasferite» nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 1995.

Per la deducibilità delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed equiparate, su proposta del Governo la Camera ha reintrodotto una norma (comma 10) che, contenuta originariamente nel comma 3 dell'articolo 22 del testo del Governo, era stata soppressa in sede di esame presso la Commissione bilancio. Essa interviene in materia di deducibilità delle perdite delle società personali ed equiparate ai fini della determinazione del reddito complessivo IRPEF.

Per l'articolo 26, il comma 1 dispone la rivalutazione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995 e fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, dei vigenti redditi dominicali, nella misura del 55 per cento (nel testo precedente alle modifiche apportate dalla Camera la rivalutazione prevista era del 60 per cento) e dei vigenti redditi agrari, nella misura del 45 per cento (in precedenza 50 per cento).

Inoltre, nel testo originario era previsto che la rivalutazione operasse a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1994, mentre, nel testo approvato dalla Camera (comma 2), per tale periodo d'imposta le percentuali di rivalutazione di cui al comma 1 sono stabilite, rispettivamente, nelle misure del 37 per cento e del 32 per cento.

Per l'articolo 27, in tema di beni patrimoniali, il comma 1 dell'articolo in esame provvede a rivalutare l'importo del canone annuo dovuto da soggetti privati, a decorrere dall'anno 1995, per i beni del patrimonio statale. L'importo-base sul quale sarà calcolato l'aumento è l'ammontare del canone dovuto per il 1994: tale importo sarà moltiplicato per un coefficiente pari a 2,5. La Camera dei deputati ha modificato il testo proposto dal Governo, che prevedeva di decuplicare i canoni.

La Camera dei deputati ha introdotto *ex novo* il comma 2 prevedendo un'ulteriore rivalutazione relativamente ai beni del patrimonio statale e demaniale destinati ad abitazione e dati in concessione o locazione a privati. Infine, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, l'ultimo periodo del comma 2 prevede che qualora i decreti ministeriali previsti dalla legge n. 537 del 1993 introducano un aumento maggiore rispetto a quello introdotto dal presente comma 2, i soggetti assegnatari dovranno versare il canone rivalutato applicando i decreti ministeriali.

Il comma 3, introdotto dalla Camera dei deputati, elenca le fattispecie per le quali non opera l'incremento del canone previsto al comma 2 (ma non anche relativamente alla rivalutazione disposta dal comma 1). Nel testo originario del Governo veniva prevista, sempre con decorrenza 1° gennaio 1995, la quintuplicazione del canone annuo dei beni del demanio marittimo. La Commissione bilancio della Camera dei deputati aveva anche modificato tale disposizione prevedendo una rivalutazione in misura pari a due volte e mezza l'importo dovuto per l'anno 1994, al netto dell'incremento che fosse intervenuto per l'anno medesimo in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993 (tale incremento avrebbe dovuto essere disposto con il decreto ministeriale di attuazione del predetto decreto-legge, che non è stato tuttavia ancora emanato).

Con apposito decreto del Ministro della difesa (secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati: infatti il testo del Governo faceva riferimento allo stesso decreto del Ministro delle finanze prima citato) saranno rese note le modalità e i tempi con i quali l'Amministrazione della difesa dovrà elencare i beni patrimoniali, in uso alle Forze armate, che non sono più necessari alla Difesa e pertanto possono essere alienati, permutati o trasferiti ad altri usi. La Camera ha poi aggiunto un comma 7, in tema di canoni di concessione del demanio idrico.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per l'articolo 28, in tema di trasferimenti alle regioni, il comma 3, nel testo riformulato dalla Camera, stabilisce che le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze devono essere emanate entro il 30 aprile 1995. Le spese sostenute a partire dall'anno 1995 dallo Stato per funzioni da trasferire, definite d'intesa tra Stato, regioni e province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Come già era stato previsto dal comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 537 del 1993, con le norme di attuazione verrà delegato alle regioni e province autonome l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato. Al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate provvedono gli enti interessati, che si avvalgono delle risorse che sono determinate di intesa con il Governo ed in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.

Il comma 3 del testo originario del Governo non conteneva alcuna misura ma si limitava a definire il quadro normativo di riferimento entro cui venivano poste le nuove riduzioni ai trasferimenti alle regioni a *statuto speciale* e alle *province autonome* disposti dai successivi commi 4 e 5 dello stesso testo del Governo. Il comma 5, nel testo approvato dalla Camera, prevede che per gli anni 1995, 1996 e 1997 la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale nel rispetto dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Il comma 10 dell'articolo 28 (non presente nel testo originario del disegno di legge) stabilisce che non è richiesta, al fine di far fronte ai disavanzi di gestione del comparto della sanità, l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dagli articoli dal 17 al 19 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

Gli articoli 29 e 30 disciplinano l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali. Il comma 1 dell'articolo 29 consente alle regioni (nel testo originario tali enti non erano ricompresi), alle province, ai comuni e alle unioni di comuni, alle città metropolitane, alle comunità montane e ai consorzi tra enti locali territoriali, di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati in via esclusiva al finanziamento degli investimenti; è infatti esplicitamente previsto il divieto di finanziare spese di parte corrente. Il nuovo comma 5, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, stabilisce che le obbligazioni potranno essere convertibili o con *warrant* in azioni di società possedute dagli enti locali. Il comma 8, a seguito di un emendamento approvato dalla Camera che ha soppresso la disposizione, non prevede più che, ove richiesto, l'ente emittente sia tenuto a concedere la garanzia ipotecaria sui beni immobili del patrimonio disponibile a favore del proprio tesoriere. Non sono stati invece modificati gli ultimi due periodi del medesimo comma i quali vietano ogni forma di garanzia a carico dello Stato ovvero delle regioni per i prestiti emessi da enti locali. Infine il comma 10, come modificato dalla Camera, rinvia ad un regolamento del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 giugno 1995, la determinazione delle caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché dei criteri e delle procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; il regolamento definirà altresì l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati e i criteri di quotazione sul mercato secondario.

\* \* \*

1.4 L'articolo 31, secondo una tecnica di slittamento contabile già utilizzata negli anni scorsi, stabilisce che le annualità che il Tesoro corrisponde alla Cassa depositi e prestiti per il 1995, in relazione ai limiti di impegno autorizzati dalle leggi richiamate dall'articolo in esame, debbano essere con-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ferite nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità di ciascun limite di impegno. L'effetto di riduzione sul saldo netto è automatico ed è pari a 1.715 miliardi di lire per il 1995. La disposizione non ha effetti sul fabbisogno in ragione delle consistenti giacenze che esistono sui conti di Tesoreria sui quali affluiscono i fondi per l'edilizia residenziale.

L'articolo 32 introduce nel testo del provvedimento collegato le norme fondamentali in materia di condono edilizio già contenute nel decreto-legge n. 551 del 1994, decaduto e reiterato con il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, in corso di esame presso il Senato. Il Governo ha inteso trasportare la normativa in questa sede, al fine di evitare questioni relativamente alla urgenza della normativa stessa, che aveva visto una pronuncia negativa da parte dell'Assemblea del Senato. Sotto un profilo finanziario si tratta di una disposizione cruciale nell'economia della manovra di bilancio, poichè gli effetti quantificati di maggior gettito sono pari a 6.915 miliardi di lire. Tuttavia tali effetti sarebbero oggetto di stima prudenziale, poichè il Governo si attende entrate maggiori, ed essi non tengono altresì conto delle entrate destinate direttamente agli enti locali. La normativa non mira esclusivamente ad ottenere gettito occasionale, ma consentirà di ampliare la base impositiva, assicurando un incremento di gettito costante nel tempo. Essa inoltre mira ad avviare un migliore governo del territorio, sanando i casi di necessità e i piccoli abusi, tenendo in particolare conto le situazioni di estremo disagio abitativo, ma escludendo assolutamente le fattispecie di grandi abusi ovvero di ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria originaria. L'articolo contiene altresì una graduazione del livello delle oblazioni a seconda della data della violazione edilizia, dell'ampiezza del comune e del livello di reddito di chi l'ha commessa.

L'articolo 33 riforma il sistema di finanziamento della CONSOB, prefigurando le condizioni giuridiche per una più ampia autonomia tariffaria in capo a questo orga-

nismo, che come è noto, svolge la funzione di regolazione dei mercati mobiliari. Il nuovo sistema di autofinanziamento dovrebbe garantire, a decorrere dal 1996, economie di bilancio statale dell'ordine di 50 miliardi di lire annui. Le modifiche introdotte dalla Camera hanno ulteriormente approfondito i poteri autonomi attribuiti alla CONSOB, attribuendo allo stesso organismo il potere di determinare l'ammontare dei corrispettivi per i servizi resi. Occorre sottolineare che il processo di autonomia finanziaria della CONSOB avverrà gradualmente e i trasferimenti dal bilancio dello Stato, nell'ambito dei limiti già fissati triennialmente in sede di tabella C della legge finanziaria, potranno ridursi con pari gradualità.

L'articolo 34 intende allineare i canoni di concessione degli alloggi di servizio per il personale militare e per le forze di polizia alla normativa vigente in materia di equo canone, con esclusione di alcuni casi tassativamente indicati.

L'articolo 35 in sostanza elimina la procedura, giudicata eccessivamente complessa e macchinosa, di determinazione di un sistema di prezzi di riferimento per i contratti delle pubbliche amministrazioni; questa procedura viene sostituita con quella del miglior prezzo di mercato, stabilendosi altresì il divieto del rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi, la nullità dei contratti stipulati in violazione di tali norme e la individuazione di specifici dirigenti responsabili, per tutte le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle acquisizioni di beni e servizi. È interessante osservare che la Camera dei deputati ha introdotto la clausola di revisione periodica dei prezzi relativi ai contratti ad esecuzione continuativa o periodica.

\* \* \*

La Commissione ha esaminato sei voti regionali ed uno della provincia autonoma di Trento, la cui discussione, vertendo nella stessa materia, può ritenersi assorbita da quella sul provvedimento in esame.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

\* \* \*

*Le modifiche approvate dalla Commissione.*

Si può ragionevolmente affermare che il testo che la Commissione bilancio propone all'Assemblea rappresenta un buon punto di sintesi per le tematiche intorno alle quali si è dibattuto fin dall'inizio della sessione di bilancio.

In via preliminare mi sembra opportuno ricordare che sono stati complessivamente presentati 999 emendamenti dei quali 297 sono stati dichiarati non ammissibili, per la maggior parte per compensazione carente o inidonea; risultano approvati 66 emendamenti.

In materia sanitaria vengono proposte talune limitate, ma significative, modificazioni che rendono certamente il testo più equo; in particolare, all'articolo 1, sono stati inseriti tra i soggetti esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria anche i pazienti in attesa di trapianti di organi; inoltre, sono state esentate dalla partecipazione tutte le prestazioni che possono ricondursi alle vaccinazioni di comprovata efficacia. Si tratta di due modifiche ben calibrate che vengono incontro ad esigenze molto precise e motivate.

All'articolo 3, relativo alla razionalizzazione della rete ospedaliera, si specifica che la riconversione degli ospedali minori può essere operata nel senso, non solo di strutture non ospedaliere, ma anche di servizi sanitari a carattere ambulatoriale. Al comma 5, si è ribadito con chiarezza la chiusura totale delle residue strutture ospedaliere psichiatriche, entro il 31 dicembre 1996, nell'ambito del nuovo progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996». Sempre all'articolo 3, per quanto riguarda la gestione delle camere a pagamento, si chiarisce che a carico dell'utente rimangono soltanto le spese aggiuntive e non quelle disciplinate dal tariffario a prestazione. Si tratta di una questione interpretativa di un certo rilievo che potrà facilitare il rilancio nelle strutture ospedaliere delle camere a pagamento. Al comma 8 si è precisata meglio la disciplina del diritto di accesso garantito ai cittadini alle informazioni rilevate nei registri

delle prestazioni di diverso tipo. La soppressione del comma 10 (in materia di garanzia del servizio ambulatoriale) non significa disconoscimento dell'esigenza ivi disciplinata; essa piuttosto sta a riconoscere che si tratta di un profilo che deve trovare compiuta ed appropriata soluzione ai livelli di organizzazione decentrata e gestione contrattuale del personale e non può, invece, essere risolto dall'alto, con una soluzione legislativa.

Anche la soppressione del comma 12 (relativo alla trasformazione del 10 per cento dei posti-letto in posti di soggiorno in regime alberghiero) non significa disconoscimento di questa prospettiva, quanto invece riconoscimento che essa deve trovare appropriata e graduale realizzazione nell'ambito delle autonomie gestionali proprie di ciascuna azienda ospedaliera.

Nel complesso le modificazioni proposte per l'articolo 3 sono tutte ispirate al criterio di riconoscere in modo più pieno l'autonomia gestionale e programmatica delle aziende ospedaliere.

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica è interessante osservare come, al comma 2 dell'articolo 6, si sia ampliata l'area temporale di rilevazione dell'aumento dei farmaci, fondando quindi su basi più solide il processo di aggiustamento, in riduzione, rispetto al prezzo medio europeo previsto, al 15 ottobre 1994, per omologhe specialità.

Anche la riformulazione dell'articolo 7, in materia di classificazione delle specialità medicinali, risponde al criterio di semplicità e chiarezza, venendo incontro alle esigenze presentate dagli operatori sanitari. Anche in questo caso mi pare si possa dire che la soluzione accolta dalla Commissione costituisca un buon punto di incontro tra il punto di vista del Governo e le indicazioni emerse, da tutti i Gruppi parlamentari, nel corso del dibattito.

Infine, in materia di assistenza farmaceutica (articolo 8) si è più correttamente riferita la limitazione delle prescrizioni di specialità con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale ai medicinali ed ai prodotti generici (e non galenici); questa modifica che dovrebbe probabilmente comportare una modesta riduzione delle econo-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mie attese, risponde tuttavia alla esigenza di rendere più efficace e gestibile il nuovo regime, limitativo a due pezzi delle prescrizioni ammissibili per ciascuna ricetta.

Le modifiche in campo previdenziale costituiscono, come è ben noto, il punto più importante e delicato dell'accordo intervenuto tra Governo e parti sociali. In questa sede è opportuno mettere in evidenza come la formulazione adottata per l'articolo 11 costituisca un effettivo presidio giuridico al mantenimento degli equilibri di bilancio che si intendono conseguire, per il comparto previdenziale, con la manovra al nostro esame.

È indubbio infatti che ove alla data del 30 giugno 1995 non sia stato adottato il provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale, il Governo ha tutti i poteri necessari a reintrodurre nell'ordinamento finanziario le modificazioni idonee, sul lato dell'assetto contributivo, ad ottenere le correzioni necessarie a raggiungere l'equilibrio desiderato.

Le deroghe al nuovo regime in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, riflettono esattamente i contenuti degli accordi intervenuti con le parti sociali.

Sempre in materia pensionistica, va segnalata, soprattutto per le sue implicazioni finanziarie, la proposta di non rinviare l'aumento delle pensioni d'annata, fornendo al Governo la possibilità di attivare i già previsti meccanismi di copertura sul lato del prelievo obbligatorio (inasprimenti contributivi ed imposte indirette).

Al di là del merito della proposta, che certamente viene incontro alle attese delle categorie interessate, non può non rilevarsi come essa apra comunque dei problemi di vuoto finanziario in ordine agli effetti della manovra sul fabbisogno di cassa del settore statale; si tratta di 2.800 miliardi di lire nel 1995 e 1.300 miliardi di lire nel 1996; ove l'Assemblea intenda confermare questa misura, occorrerà probabilmente riconsiderare la compensazione offerta. In questo campo è il Governo che deve avere la possibilità di valutare se gli inasprimenti contributivi e fiscali, proposti in compensa-

zione, risultino coerenti con i suoi indirizzi di bilancio. In caso contrario occorrerà ritornare al testo iniziale ovvero offrire forme alternative di compensazione.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia del pubblico impiego va segnalata la norma, aggiunta alla fine dell'articolo 19, comma 7, che consente di utilizzare negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai portatori di *handicap* il personale docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, in soprannumero o appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive.

Si tratta di un principio innovativo molto importante che apre la strada ad un'autentica azione di sostegno agli handicappati, anche nelle scuole di istruzione secondaria superiore.

In questo comparto del pubblico impiego va segnalato poi il nuovo articolo 21-*bis* che *ridisciplina completamente*, sulla base di criteri di rigore e trasparenza, la delicata questione del conferimento di incarichi di consulenza, da parte delle stesse amministrazioni di appartenenza, a personale che va in pensione anticipata.

La soluzione appare idonea ad eliminare in radice ogni dubbio di comportamenti non corretti.

In materia fiscale, occorre riconoscere che la soppressione dei regimi fiscali agevolati (articolo 22) deve essere pacatamente riconsiderata, proprio alla luce delle questioni emerse nel corso del dibattito in Commissione, dibattito che certamente non ha inteso ripristinare alcuna forma di privilegio per i membri del Parlamento ma, invece, equiparare effettivamente, in tutti i sensi, il prelievo fiscale che opera sui rappresentanti politici a quello applicato alla generalità dei cittadini.

In materia di valutazione del reddito imponibile delle società di comodo, va segnalato che la disciplina di esclusione del riporto a nuovo delle perdite e di presunzione del reddito imponibile è stata rideterminata escludendo anche le società a responsabilità limitata che presentano un patrimonio netto non superiore a 40 milioni, nonché per le società a responsabilità



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

limitata, con un patrimonio netto tra i 40 e i 150 milioni e con un reddito imponibile comunque non inferiore ai 6 milioni di lire. Si tratta di una correzione diretta a rendere più agevole ed efficace l'applicazione della norma nei confronti delle società a responsabilità limitata di dimensioni medio-piccole. È interessante anche la disposizione che consente ai comuni di determinare i canoni di utilizzo dei beni appartenenti al proprio patrimonio indisponibile in rapporto alla effettiva caratteristica di questi beni. Più in generale, miglioramenti sono stati introdotti nella formulazione complessiva dell'articolo 27 in materia di utilizzo dei beni patrimoniali e demaniali e dell'articolo 29 relativo al gioco del lotto.

Per quanto riguarda le misure in materia di finanza regionale e locale, la Commissione non propone modifiche sostanziali, fatta eccezione per il nuovo articolo 32 che intende salvaguardare le competenze attribuite alla regione Valle d'Aosta in base alla legge n. 690 del 1981. Inoltre, appare lodevole la misura introdotta nell'articolo 33, che consente agli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni fissate nel comma 1 del medesimo articolo, di chiedere mutui (alla Cassa depositi e prestiti) oltre i limiti a suo tempo fissati con la legge n. 144 del 1989.

Complessa e articolata è stata la discussione sulla normativa in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie. Segnalo le modifiche più significative: sono stati esclusi dalla sanatoria gli abusi relativi a edifici finalizzati, realizzati o comunque connessi ad attività poste in essere da soggetti condannati per reati mafiosi.

Mentre è stato confermato il divieto di condonare opere costruite dopo il 31 dicembre 1993, si sono ampliati i criteri di ricostruzione delle cubature per le quali è possibile far scattare la sanatoria (fino a 750 metri cubi).

La domanda di concessione o di autorizzazione di sanatoria deve comunque essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento collegato; mentre la cosiddetta oblazione per la prenotazione della procedura deve essere corrispo-

sta entro il 31 dicembre del corrente anno. In particolare, per quanto riguarda la determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia, sono state fornite importanti precisazioni che dovrebbero consentire di coniugare, nelle zone a rischio sismico, l'effettivo rispetto del regime vincolistico con la sanatoria per quelle situazioni che si sono sostanzialmente conformate a tali vincoli. •

Nel complesso, il lavoro fatto dalla Commissione consegna all'Assemblea anche in materia di condono edilizio una formulazione più precisa ed equilibrata.

Infine, per quanto riguarda le norme di carattere vario, raggruppate nel capo VI, va segnalata una più accurata formulazione dell'articolo 34, in materia di canone da corrispondersi da parte dei militari e dei componenti delle forze di polizia che utilizzano il patrimonio abitativo del Ministero della difesa; si tratta di una formulazione che, lasciando inalterato il criterio base di un graduale adeguamento di questi canoni alla disciplina prevista in via generale in materia di equo canone, tuttavia considera con maggiore attenzione una serie di questioni particolari che potranno essere risolte sulla base di atti di regolamentazione posti in essere dalla stessa Amministrazione della difesa.

\* \* \*

In conclusione, ritengo si possa affermare che il testo che si sottopone all'Assemblea riflette in modo fedele lo spirito e la lettera degli accordi intervenuti con le parti sociali e, nello stesso tempo, propone una serie di obiettivi miglioramenti al testo licenziato in prima lettura.

È chiaro che la credibilità complessiva della manovra risulta ora in una certa misura anche rimessa alla capacità che il Governo, la maggioranza e l'opposizione avranno di trovare soluzioni eque, ma rigorose sul piano finanziario, in campo pensionistico. In ogni caso, il Governo ha gli strumenti normativi, a giugno, allorché scadrà la proroga del blocco delle pensioni

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di anzianità, per creare condizioni di equilibrio finanziario.

Ritengo che il lavoro in Assemblea potrà consentire di licenziare nei tempi programmati il testo del provvedimento collegato, migliorandolo ulteriormente, sulla base delle questioni emerse nel corso dell'esame in Commissione.

\* \* \*

È opportuno sottolineare come il lavoro consultivo presso le Commissioni di merito abbia condotto ad approfondimenti importanti, soprattutto nei settori della sanità, della previdenza, del pubblico impiego e delle entrate degli enti territoriali. Alcuni di questi approfondimenti, soprattutto in materia sanitaria e previdenziale, sono stati in parte accolti nell'esame in Commissione bilancio. Discorso particolare deve essere fatto poi per tutta la parte relativa al cosiddetto condono edilizio, sulla quale l'esame in Commissione si è largamente

avvalso delle competenze e dei suggerimenti venuti nell'ambito dei diversi esami in sede consultiva.

Voglio ricordare che per quanto riguarda le questioni relative alla Difesa, l'esame in sede consultiva non si è concluso con la formulazione di un parere. Peraltro dalla Commissione sono state comunque approvate alcune osservazioni di cui la Commissione bilancio ha tenuto in parte conto soprattutto per quanto riguarda la questione dell'utilizzo da parte dei militari delle Forze armate e delle Forze di polizia del patrimonio abitativo del demanio militare.

Viceversa, le osservazioni relative alla opportunità di introdurre deroghe al blocco delle assunzioni per comparto delle Forze armate, pur di obiettivo rilievo, non sono state accolte proprio in considerazione del carattere di straordinarietà e di inderogabilità delle misure di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico.

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FONTANINI)

1º dicembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Va anzitutto deplorata l'inclusione nel disegno di legge n. 1158 di norme sovrappoventisi nell'oggetto ad altri strumenti normativi in corso di approvazione, con la conseguenza di inaccettabili confusioni e di incertezza del diritto.

Si evidenzia la tendenza ad un crescente interventismo statale e ad una regolazione sempre più minuta della vita economica e sociale del Paese.

In settori come la finanza regionale e locale, l'intento medesimo conduce ad una pressochè assoluta centralizzazione dei meccanismi di riparto e di destinazione delle risorse.

Gli orientamenti richiamati presentano profili di incostituzionalità per le regioni e le province autonome. cui la norma costituzionale affida competenze proprie.

Parimenti censurabile si mostra il mantenimento del carattere quasi totalmente derivato della finanza per i soggetti di autonomia.

In particolare, le disposizioni in materia sanitaria, che sono regolate dall'articolo 1 all'articolo 8 del disegno di legge collegato al disegno di legge finanziaria, disciplinano la gestione della spesa sanitaria e regolano alcuni aspetti organizzativi.

La Costituzione, all'articolo 32, primo comma, garantisce l'effettività della tutela della salute. È quindi imprescindibile adottare tale imperativo come parametro delle norme che la manovra finanziaria per il settore sanitario contiene. Negli articoli in esame vi è un chiaro sforzo, da parte del legislatore, di rilanciare i valori costituzionali da un lato, e gli obiettivi conseguentemente determinati dalle risorse esistenti dall'altro.

All'ultimo inciso del primo comma del citato articolo 32, si è inteso regolare direttamente la materia, condizionando solamente la pratica operatività della disciplina ad una serie di attività necessarie per la sua attuazione.

Si tratta quindi di qualificare, in tale attuazione e rispetto all'essenziale imperativo costituzionale, le priorità da rispettare nell'ambito della categoria, peraltro generica degli «indigenti». Recentemente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 304 del 1994, ha rilevato come da parte del legislatore si operi «una non irragionevole opera di bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli obiettivi conseguentemente determinati alle risorse esistenti». Si rientra infatti nell'ambito della tutela costituzionale determinata, appunto, dall'articolo 32 della Carta costituzionale ripreso poi da una precedente sentenza della Consulta, la n. 455 del 1990.

Nell'ambito dei limiti oggettivi entro cui il legislatore medesimo si trova ad agire nella gestione delle risorse, e destinate a riassetare l'offerta di servizi soprattutto con interventi mirati alla riduzione degli sprechi e dal riequilibrio tra entrate ed uscite, si deve evidenziare che il provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria riporta, in materia sanitaria, il quadro di una serie di scelte che riproducono un razionale schema di ponderazione tra il diritto individuale considerato e gli altri diritti costituzionalmente protetti.

L'innesto all'interno della manovra finanziaria, che di per sè persegue altri obiettivi, di alcune disposizioni in materia previdenziale, fa registrare l'incapacità da parte del Governo di operare per una correzione degli squilibri del sistema.

Non si deve dimenticare che la materia assistenziale e previdenziale è contenuta anche nella Costituzione; non solo con una norma specifica qual è l'articolo 38, ma ricollegando questo all'articolo 1 (il lavoro fondamento della Repubblica), all'articolo 3, secondo comma (esigenza di attuare una eguaglianza sostanziale tra i cittadini) e all'articolo 4 (diritto al lavoro).

Allo stato attuale, il sistema pensionistico mette in luce disparità e sperequazioni inconciliabili con tali principi. L'inserimento di norme di riforma strutturale del sistema previdenziale all'interno della manovra economica per il 1995 genera perplessità e dubbi in quanto, trattandosi di disposizioni che incidono sul medio e lungo termine, non possono essere modificate in un solo momento, come avverrebbe nella legge finanziaria, ma sarebbe auspicabile stralciarle e farne oggetto di un autonomo disegno di legge.

Le misure previste in questo disegno di legge finanziaria trasformano radicalmente i meccanismi di acquisizione del diritto alla pensione e di misurazione della pensione maturata. In questo modo si colpiscono solo coloro che hanno dovuto pagare per una vita i contributi INPS e che l'hanno fatto con l'aspettativa di godere in futuro dei diritti maturati, diritti ora messi in discussione da manovre economiche di taglio che, dovendo puntare a risultati di facile applicazione, inevitabilmente incorrono in effetti perversi rispetto alle intenzioni dichiarate, nonchè in rischi gravi per le condizioni di vita degli utenti colpiti.

Il trattamento di quiescenza deve assicurare al lavoratore e alla sua famiglia i mezzi idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito in rapporto al reddito (reddito sul quale ha dovuto pagare contributi per legge).

Il legislatore non può violare tale principio di proporzionalità e ledere così il diritto del lavoratore a conseguire le corrispondenti prestazioni previdenziali.

Si evidenziano inoltre problemi legati all'equità generazionale, in quanto il provvedimento penalizza i dipendenti più giovani i quali, a parità di anni di servizio potranno ottenere pensioni di anzianità anche notevolmente più basse di quelle dei colleghi più anziani. C'è quindi una penalizzazione, in termini di rapporto tra lavoro e pensione, delle nuove generazioni, penalizzazione che appare eccessiva, se commisurata al permanere di una serie di privilegi assicurati alle posizioni consolidate delle generazioni più anziane. La pace sociale è il miglior presupposto per ogni riforma politica, e quindi, condizione indispensabile per lo sviluppo del Paese. Le disposizioni in materia di finanza regionale e locale, nel citato disegno di legge collegato al disegno di legge finanziaria, perseguono una direzione diversa rispetto al decentramento e allo sviluppo delle autonomie locali. L'articolo 28 del disegno di legge collegato alla finanziaria non è infatti del tutto allineato ai principi propri dell'articolo 117 della Costituzione: specificatamente l'autonomia delle regioni viene sminuita da una serie di vincoli finanziari che impediscono lo svolgimento delle funzioni che sono proprie delle regioni stesse.

In particolare, per quanto riguarda i disavanzi da coprire per gli anni 1992-94, il relatore propone la copertura mediante operazioni di mutuo decennale con l'onere di ammortamento a carico dello Stato e ripartiti tra le regioni, con gli stessi criteri adottati per il fondo sanitario nazionale per l'anno 1994. I commi 12, 13, 14, 15, 16 dell'articolo 35 contrastano con le norme costituzionali in materia di decentramento amministrativo e promozione delle autonomie locali.

Si sottolinea, pertanto, la necessità di:

valorizzare le autonomie regionali e locali, in particolare attraverso il riconoscimento in misura crescente di autonomia impositiva e consentendo il pieno dispiegarsi delle competenze già oggi attribuite ai soggetti di autonomia;

perseguire l'obiettivo dell'efficienza degli apparati pubblici non a mezzo di una minuta disciplina dell'azione amministrativa e dei profili organizzativi e strutturali, ma attraverso il controllo dei risultati, la corretta individuazione delle responsabilità operative, la valorizzazione delle professionalità;

procedere - laddove possibile ed opportuno - ad una effettiva deregolamentazione dei rapporti sociali ed economici, mantenendo alla legislazione il carattere della scelta di principio;

assicurare in ogni caso che i diritti garantiti nella prima parte della Costituzione - in specie salute, lavoro, istruzione, previdenza - siano pienamente osservati ed affermati per tutti i cittadini, anche con la destinazione delle risorse necessarie per la loro effettività.

Si raccomanda, infine, per temperare gli effetti operativi compressivi delle autonomie prodotte dal disegno di risanamento finanziario, il perseguimento dei seguenti risultati:

a) copertura certa dei debiti pregressi in materia di sanità e trasporto urbano;

b) copertura certa del cofinanziamento italiano ai Fondi comunitari, per evitare effetti negativi sulle risorse necessarie per i programmi regionali di competenza;

---

**XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

*c)* copertura a carico dello Stato dei costi dei rinnovi contrattuali per i dipendenti degli enti locali e delle regioni, in ragione del carattere derivato delle loro risorse;

*d)* l'accesso alla Cassa depositi e prestiti per le regioni e l'autorizzazione, anche per le regioni, ad emettere titoli pubblici, analoghi ai BOC, anche per consentire raccordi sinergici tra la finanza locale e quella regionale, per obiettivi di buona amministrazione e secondo il dettato costituzionale;

*e)* procedere rapidamente al trasferimento alle regioni delle competenze nelle materie previste nell'articolo 117 della Costituzione, secondo i dettami della legge n. 382 del 1975, con la conseguente assegnazione ai comuni e alle province delle funzioni amministrative non strettamente necessarie per il funzionamento dell'istituto regionale.

**PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

(Estensore: BELLONI)

23 novembre 1994

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, con riferimento all'articolo 19, comma 31, si invita la Commissione di merito a soppesare con estrema attenzione l'impatto delle norme in questione sui carichi giudiziari, giacchè esso potrebbe avere, pur involontariamente, un effetto moltiplicatore delle pendenze.

In senso però avverso a tale opinione - e quindi contrario all'approvazione del comma 31 - si dichiara il senatore Lubrano di Ricco, il quale esprime parimenti avviso contrario sull'impostazione globale data all'articolo 32 del disegno di legge, in particolare sulla reintroduzione del regime di silenzio-assenso.

**PARERE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: VISENTIN)

1° dicembre 1994

La 3ª Commissione permanente, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge n. 1158, esprime il seguente parere:

sul comma 3 dell'articolo 15, la Commissione esprime parere contrario e propone lo stralcio di tale disposizione - concernente i pensionamenti in regime internazionale - affinché sia discussa nel contesto della normativa generale sul riordino del sistema pensionistico;

sui commi 29 e 30 dell'articolo 19, la Commissione esprime parere favorevole, osservando tuttavia che resta aperta l'esigenza di una globale riforma del trattamento economico corrisposto ai dipendenti pubblici durante il servizio prestato all'estero. Si segnala che con la legge n. 537 del 1993 - provvedimento collegato alla manovra finanziaria - il Parlamento delegò al Governo il compito di riordinare le disposizioni vigenti in materia, al duplice fine di contenere la spesa e di introdurre elementi di trasparenza e di rigore in quella che appare una vera e propria giungla retributiva. Non avendo il Governo esercitato tale delega, è stato inserito nell'atto Senato 777-A un articolo che la rinnova, riproducendo gli stessi principi e criteri direttivi contenuti nel comma 44 dell'articolo 3 della già citata legge n. 537.

La Commissione ritiene opportuno che tali disposizioni siano modificate, nel senso di separare nettamente il trattamento economico dei dipendenti dalla spesa di rappresentanza. La Commissione reputa altresì preferibile che la nuova delega sia disposta nell'ambito del disegno di legge in titolo, collegato alla manovra finanziaria, in ragione della stretta connessione con la sua materia e anche dell'*iter* più accelerato che le norme regolamentari assicurano ai provvedimenti collegati.



**PARERE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: PAINT)

30 novembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo relativamente alle parti di competenza, ritenuto che con l'applicazione delle disposizioni in esso contenute sia possibile conseguire consistenti e significativi risultati sia in termini di gettito sia di riduzione diretta e indiretta di spese, esprime su di esso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con la soppressione del regime fiscale agevolato concernente gli assegni vitalizi, disposta dall'articolo 22, comma 1, lettera *b*), si viene a creare una duplice tassazione di una parte del reddito dei soggetti interessati; infatti, i contributi per la erogazione del trattamento in parola non sono dedotti dal reddito imponibile, ma scontano l'imposta in capo al percipiente l'indennità. Conseguentemente, si propone la soppressione della lettera *b*) del comma 1, mantenendo così un parziale esonero degli assegni vitalizi, a fronte dei quali sono stati versati contributi già assoggettati all'imposizione sul reddito;

2) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 24, si rileva come appaia illegittima l'applicazione della norma di cui al comma 2 con effetto dal 1° gennaio del corrente anno; infatti, devono sussistere sempre condizioni di certezza del diritto affinché il contribuente possa conoscere le disposizioni applicabili all'operazione che pone in essere. Pertanto, si propone che l'applicazione delle disposizioni avvenga a partire dal 1° gennaio 1995, o quanto meno dal 30 settembre 1994, giorno in cui il disegno di legge è stato presentato al Parlamento;

3) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 25, appare eccessivamente favorevole la norma di cui al comma 2, con la quale si prevede una esenzione pressochè totale per le assegnazioni di beni conseguenti agli scioglimenti di società di comodo deliberati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1995. Risponderebbe quindi ad un principio di maggiore equità fiscale la previsione di un'imposta sostitutiva delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sul valore aggiunto e sui redditi, nella misura del 2 per cento del valore dei beni (valore che nel caso di immobili dovrebbe essere definito in base alle nuove rendite catastali moltiplicate per l'apposito coefficiente), rimanendo ferma l'applicazione dell'INVIM in misura ridotta al 50 per cento, come già indicato nello stesso comma 2. Inoltre, con riguardo alle disposizioni di cui al comma 6, occorre rilevare come appaia incongruo il riferimento al capitale sociale contenuto nella parte finale dello stesso comma, laddove nella parte iniziale si fa invece riferimento al patrimonio netto.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si propone quindi una modifica della norma di favore per le società di minori dimensioni, eliminando il riferimento «a responsabilità limitata», così da includere anche le cooperative (altrimenti escluse) e sostituendo il riferimento al capitale con il seguente: «il cui patrimonio, come sopra determinato, non è superiore a 150 milioni di lire»;

4) per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 26, si sottolinea l'illogicità dell'applicazione retroattiva della norma alle imprese di cui al comma 3, in quanto le stesse non sono in grado di ricostruire analiticamente la propria contabilità dall'inizio dell'anno in corso. Si propone pertanto l'applicazione della norma a decorrere dal 1° gennaio 1995, anche considerando che in tal modo non si viene ad incidere significativamente sul gettito delle entrate del prossimo anno;

5) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 27, si osserva che le norme di aumento indiscriminato del canone di locazione dei beni patrimoniali dello Stato ad uso abitativo, appaiono caratterizzate da una certa «rozzezza». È quindi preferibile prevedere un aumento con percentuali differenziate in base al reddito, tenuto conto di parametri ben precisi, quali per esempio, quelli previsti per l'equo canone;

6) per quanto concerne infine il contenuto dell'articolo 33, si ritiene che la CONSOB, nella determinazione dell'ammontare dei corrispettivi per i servizi istituzionali da essa resi, dovrebbe adottare criteri di parametrizzazione che tengano conto delle diverse attività di vigilanza svolte, valutandone i relativi costi, nonché dell'esigenza di minimizzare gli oneri complessivi a carico dei soggetti operanti sul mercato. A tal fine, dovrà essere considerata l'opportunità di redistribuire gli oneri di contribuzione attualmente esistenti per il funzionamento ed il mantenimento delle strutture di mercato.

Si propone infine di integrare il contenuto dell'articolo 33 con ulteriori disposizioni finalizzate a portare a compimento il processo di trasferimento di funzioni al Consiglio di borsa, previsto nell'articolo 24 della legge n. 1 del 1991, processo che ha finora fatto registrare il passaggio delle funzioni, ma non del fondo statale istituito ed erogato con la legge finanziaria del 1988 e destinato, espressamente, a sovvenzionare lo sviluppo del mercato borsistico. Solo in questo modo è possibile ovviare alla attuale situazione anomala, in cui il fondo permane in capo ad un organismo che non svolge più alcuna funzione nel mercato borsistico, dal momento che tali funzioni sono state trasferite proprio al Consiglio di borsa.

**PARERE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: MAFFINI)

30 novembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere sostanzialmente favorevole, con le seguenti condizioni ed osservazioni.

*Art. 19.* - Con riferimento al comma 1, recante disposizioni in materia di orario di lavoro vincolanti per tutte le Amministrazioni pubbliche, si segnala la necessità che la deroga, già prevista per le istituzioni scolastiche, sia estesa anche alle università e agli enti pubblici di ricerca. Questo perchè le peculiari esigenze dell'attività didattica e della ricerca scientifica non possono essere vincolate ad una rigidità di orario quale quella prevista nel comma in questione.

Relativamente alle norme sul blocco delle assunzioni (commi 6-8), occorre estendere la deroga di cui ai commi 9 e 10 anche alle università e agli enti pubblici di ricerca.

Entrambe le predette deroghe sono imposte dal rispetto dei principi di autonomia sanciti dall'articolo 33 della Costituzione e non comportano aggravio di spesa. Infatti, il nuovo regime di autonomia finanziaria introdotto per le università dalla legge n. 537 del 1993, prevede da un lato la facoltà per ciascun ateneo di determinare i propri organici e il trasferimento, da parte dello Stato, di un unico fondo per le retribuzioni, ma dall'altro l'obbligo dell'equilibrio di bilancio.

Pertanto si raccomanda l'approvazione dei seguenti emendamenti:

- a) al comma 1, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche», inserire le altre: «delle università e degli enti pubblici di ricerca,»;
- c) al comma 9, dopo le parole: «legge 24 dicembre 1993, n. 537,» aggiungere le altre: «delle università, degli enti pubblici di ricerca,».

*Art. 20.* - La Commissione valuta favorevolmente i commi 1 e 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia il tetto di spesa indicato al comma 2, che risultava congruo rispetto al diverso procedimento previsto dalla stesura originaria del comma 1, ove applicato al nuovo procedimento di nomina delle commissioni per gli esami di maturità comporterebbe compensi inadeguati ai loro componenti, tali da non consentire probabilmente neppure di coprire le spese

di trasferta sostenute. Si segnala quindi la necessità di una nuova valutazione degli oneri previsti, in relazione alla quale determinare un tetto più adeguato.

Quanto al comma 4, dal dibattito in Commissione e dal confronto con il competente Ministro è emerso che, a fronte dei risparmi evidenziati nella relazione tecnica, potrebbero prodursi maggiori oneri e difficoltà amministrative attualmente non valutati nè quantificati in taluni casi persino superiori al risparmio perseguito. A fronte dell'impegno assunto dal Governo a produrre rapidamente una informativa con i dati necessari, la Commissione ritiene di non proporre, in questa sede, modifiche al comma, fermo restando che queste potrebbero rendersi indispensabili una volta acquisite le necessarie informazioni. Va comunque segnalato che il comma propone un accentramento nelle Direzioni provinciali del Tesoro di funzioni amministrative attualmente spettanti ai singoli istituti scolastici ed ordinariamente esercitate da questi ultimi, in contrasto con l'orientamento, ampiamente condiviso, verso un decentramento dell'ordinamento scolastico.

Quanto al comma 10, la Commissione concorda con l'obiettivo di fornire una interpretazione autentica e definitiva alla legge n. 63 del 1989, così da evitare l'insorgere di contenzioso o disparità di trattamento. Alcuni Gruppi hanno segnalato la necessità di modificare il comma, nel senso di precisare che i benefici previsti dall'articolo 1 della stessa legge n. 63 sono destinati «anche al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima su qualifiche dell'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di superamento del periodo di prova.» Andrebbe inoltre precisato che «sono fatti salvi i provvedimenti adottati dalle università alla data di entrata in vigore della presente legge». Si affida alla competente Commissione la valutazione sulle eventuali implicazioni finanziarie che tale modifica potrebbe comportare.

*Art. 21.* - La Commissione non propone alcuna modifica, nel presupposto che il testo vada interpretato nel senso che esso non si applica al caso del pubblico dipendente che svolge attività libero-professionale. In caso contrario, occorrerebbe inserire espressamente tale prescrizione.

**PARERE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

(Estensore: PEDRAZZINI)

1º dicembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, a maggioranza, per quanto di propria competenza, parere favorevole a condizione che sia realizzato entro nove mesi, da parte del Governo, un censimento del patrimonio dello Stato destinato ad abitazione, dato in concessione o locazione a privati o dipendenti pubblici, compreso il personale militare e delle Forze di polizia.

**PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

(Estensore: ROBUSTI)

29 novembre 1994

La Commissione - esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge - esprime parere favorevole con le seguenti proposte emendative:

1. All'articolo 16, comma 7, sopprimere le parole «nonchè di un diritto di mora del 4 per cento»;
2. All'articolo 16, comma 8, sostituire le parole «15 gennaio 1995» con «15 febbraio 1995»;
3. All'articolo 16 aggiungere il seguente comma 15-*bis* «I soggetti che risultano inseriti per il periodo dal 1° gennaio 1957 al 31 gennaio 1961, negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni pubblicati dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), possono presentare domanda per il riscatto dei contributi entro e non oltre il 30 giugno 1995 secondo le modalità previste dalla legge 2 agosto 1990, n. 233.

4. Sostituire l'articolo 17 col seguente:

«Art. 17. Con decorrenza 1° luglio 1995, il Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU) è soppresso. Entro tale termine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riformare il sistema previdenziale in agricoltura, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto della specificità del settore agricolo:

- a) unificazione delle funzioni in materia di accertamento e collocamento della manodopera;
- b) unificazione e razionalizzazione dei criteri di accertamento e di riscossione dei contributi e potenziamento della vigilanza;
- c) gestione ed erogazione delle prestazioni temporanee e di previdenza complementare;
- d) attribuzione dei compiti di cui alle precedenti lettere e trasferimento del personale e delle strutture del soppresso Servizio ad apposito Ente di previdenza agricola, il cui ordinamento è conformato a criteri di economicità, efficienza ed imprenditorialità;
- e) per la riscossione dei contributi di competenza dell'anno 1995 il Servizio contributi agricoli unificati provvederà, nelle more della soppressione, alla « emissione dei bollettini di conto corrente e alla loro riscossione secondo il disposto della legge in quattro rate, con scadenza al 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1995 e 10 gennaio 1996.

5) All'articolo 26, comma 1, dopo le parole «al 31 dicembre 1995» sostituire fino alla fine del periodo con le parole «del quaranta per cento ec i vigenti redditi agrari sono rivalutati del trenta per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge n. 1162, alla Tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: «ENAS, modificare gli importi come segue:

1996:-150.000;

1997:-150.000.

6) all'articolo 26, alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole:

«La norma non si applica ai terreni ove si esercitino attività di rimboschimento, di silvicoltura o faunistiche» Conseguentemente all'articolo 37 sostituire le parole «214 miliardi» con le seguenti «294 miliardi».

7) all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole «al 37 per cento e al 32 per cento» con le parole «al 30 per cento e al 25 per cento».

8) All'articolo 26 sopprimere i commi 3 e 5.

**PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: CARNOVALI)

1º dicembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per le parti di propria competenza, parere contrario con le seguenti osservazioni

Dopo un ampio dibattito, emerge la preoccupazione che i provvedimenti compresi nel capo II - Disposizioni in materia previdenziale - possano generare nel paese momenti di grave tensione sociale. Appare pertanto opportuno che la materia, delicata e complessa, debba essere regolata in un apposito disegno di legge non collegato alla manovra finanziaria per il 1995.

Quella dello «stralcio» sarebbe infatti una scelta compatibile con lo spirito della legge finanziaria, introdotta nel nostro ordinamento contabile con lo scopo di ovviare agli inconvenienti connessi all'eccessiva rigidità del bilancio.

Le riforme economiche e finanziarie non possono essere considerate questioni meramente tecniche ma precise scelte politiche. Nelle scelte politiche si possono individuare i sacrifici da fare e le ragioni per cui farli. Si ritiene quindi che alcune scelte che colpiscono solo coloro che in questo Paese hanno già pagato, o stanno pagando, non siano condivisibili.

La necessità è quella di essere cittadini di uno Stato in cui tutti abbiano uguali diritti e doveri. Non può pertanto essere ammissibile che chi ha rispettato i propri doveri durante una intera vita lavorativa, versando le contribuzioni all'INPS, adesso non abbia il diritto di percepire quanto stabilito nei patti.

Non condivisibile appare inoltre l'avallo di una «cultura dell'illegalità» che, attraverso il condono per la mancata riscossione dei contributi agricoli, giustifica un ammanco globale che, sommato agli interessi, si suppone sia superiore alla somma recuperabile dall'intera manovra sulle pensioni.

Si fa inoltre osservare che, contemporaneamente alla richiesta di sacrifici ai lavoratori, continuano ad essere erogate pensioni fasulle senza che vengano effettuati seri ed approfonditi controlli fiscali.

Si sottolinea inoltre l'esigenza di mettere mano ad una seria riforma della previdenza e dell'assistenza che possa trovare il consenso delle parti sociali.



---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Quella dello stralcio, inoltre, è una scelta che può essere fatta senza effetti di bilancio poichè la manovra finanziaria per il 1995 consiste esclusivamente nel blocco delle pensioni.

**PARERE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: CAMPUS)

1º dicembre 1994

La Commissione Igiene e Sanità, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato alla introduzione delle modifiche qui di seguito riportate.

*Art. 1.* - Con riferimento al comma 2, la Commissione è dell'avviso che tra gli esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria occorrerebbe inserire anche gli indigenti e, per quanto riguarda i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque, occorrerebbe eliminare il riferimento al reddito.

Andrebbe poi soppresso il comma 3. La soppressione è collegata alle modifiche che la Commissione intende proporre all'articolo 7.

*Art. 3.* - In relazione al comma 1, la Commissione ritiene che a provvedere, già in prima istanza, alla disattivazione o alla riconversione degli ospedali con meno di 120 posti letto, anziché i direttori generali o i commissari straordinari delle unità sanitarie locali, debbano essere le regioni, nella loro autonomia decisionale, nello spirito di maggiori poteri, ma anche di maggiore responsabilizzazione delle stesse nella gestione del Fondo sanitario.

Sempre al comma 1, al fine del rafforzamento delle autonomie regionali nella programmazione dell'assistenza sanitaria, dovrebbe essere prevista la possibilità di riconversione delle strutture ospedaliere disattivate in servizi ambulatoriali ritenuti essenziali per il territorio.

Dopo il comma 3 si dovrebbe inserire un ulteriore comma *3-bis* relativo all'introduzione di *ticket* nelle prestazioni di pronto soccorso nei seguenti termini: «*3-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applicano alle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero nei casi in cui tali prestazioni possano essere effettuate in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente, in quanto le stesse non rivestano, secondo quanto attestato dal medico responsabile del pronto soccorso, carattere di emergenza-urgenza».

Tale esigenza non è dettata dalla ricerca di maggiori introiti, ma dalla necessità di decongestionare le strutture di pronto soccorso e consentire una efficace e reale azione solo sulle urgenze ed emergenze.

Al comma 4 si dovrebbe prevedere che, nella riconversione delle strutture ospedaliere in residenze sanitarie assistenziali, queste ultime siano finalizzate anche all'assistenza di soggetti temporaneamente non autosufficienti, esclusi i minori, e non già solo degli anziani. Inoltre le strutture ospedaliere riconvertite dovrebbero essere trasformate in residenze sanitarie riabilitative di tipo motorio, neurologico, pneumologico e cardiologico, al fine di una maggiore copertura sul territorio delle attuali gravi carenze nel settore della riabilitazione.

I commi 10 e 11 andrebbero soppressi per la loro eccessiva semplificazione e carente esplicitazione dei termini di realizzazione che rendono inapplicabili le norme previste di razionalizzazione dei servizi.

Al comma 12, la trasformazione del 10 per cento dei posti letto anziché in posti di soggiorno dovrebbe essere destinata a posti di lungodegenza e riabilitazione.

*Art. 4.* - La Commissione ritiene che il comma 2 vada sostituito con il seguente: «Per l'anno 1995, per la copertura dei posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi, le regioni possono autorizzare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, l'indizione di concorsi pubblici esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità in ambito locale, regionale e d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero a seguito della disattivazione degli ospedali di cui all'articolo 3, ed a seguito degli accorpamenti e delle riorganizzazioni delle strutture e dei servizi del territorio di competenza. La copertura degli oneri del presente articolo sono a carico del bilancio delle regioni».

Tale modificazione appare fondamentale per il rispetto delle autonomie regionali nella gestione delle risorse proprie del Fondo sanitario purché non comportino maggiori oneri per lo Stato.

Andrebbe, inoltre, aggiunto un ulteriore comma che stabilisca il mantenimento delle indennità per il rischio radiologico al personale professionalmente esposto, almeno finché non risulti in modo inequivoco, sulla base di seri approfonditi accertamenti, che le apparecchiature e le procedure praticate nell'ambito radiologico e medico nucleare consentano l'eliminazione completa di ogni rischio. In sede di contratto di lavoro si potrebbero poi ridefinire tali indennità riconducendole nell'ambito delle indennità professionali correlate a specifiche funzioni.

Sarebbe altresì auspicabile modificare le norme relative alla cessazione dal servizio per limiti di età per i dirigenti sanitari di primo e secondo livello, che dovrebbero poter restare in servizio fino al compimento del 70 anno di età e fino al compimento di 40 anni di effettivo servizio, prescindendo da contribuzioni derivanti da riscatti o ricongiungimento di altri servizi

*Art. 5.* - Al comma 5, sarebbe necessario un preciso riferimento agli obiettivi e agli *standard* di assistenza che ogni regione definisce nel proprio piano sanitario.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al comma 6, l'accreditamento per il biennio 1995-96 dovrebbe operare non solo nei confronti dei soggetti già convenzionati, che accettino il sistema tariffario, ma anche nei confronti dei soggetti con i quali siano state convenzionate le sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Inoltre, al fine di garantire la continuità di assistenza di alta specialità, già definita dalle singole regioni, andrebbero inseriti i soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da legge regionale.

Infine, sarebbe auspicabile l'inserimento di un comma 6-bis per fare chiarezza nei rapporti tra erogatori pubblici e privati dei servizi sanitari. Pertanto la Commissione propone il seguente emendamento: «Al comma 5, secondo periodo dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico».

*Art. 6.* - Al comma 2, al fine di una maggiore razionalizzazione dei periodi di controllo sul fatturato relativo ai vari farmaci, andrebbero sostituiti i riferimenti ai primi semestri del 1993 e del 1994 con il periodo corrispondente di nove mesi.

Al comma 5 andrebbero soppresse le parole da «anche sulla base» fino alla fine del comma. Ciò in coerenza con le modificazioni che la Commissione intende siano apportate all'articolo 7.

In analogia, al comma 6 dovrebbe essere soppresso il riferimento al secondo periodo del comma 4 dello stesso articolo 6.

Andrebbe soppresso il comma 7 per ottemperare a norme di maggiore trasparenza di mercato e di chiarezza per il cittadino e per evitare rischi di possibili aumenti non desiderati di spesa per un effettivo aggiramento dell'attuale classificazione dei farmaci.

L'articolo 7 andrebbe sostituito con il seguente:

«1. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica nei limiti indicati dall'articolo 6, comma 5, a partire dal 1° gennaio 1995 il Ministro della sanità dispone idonei controlli circa l'applicazione delle norme di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, da parte delle unità sanitarie locali e dei medici, curando nel contempo l'applicazione delle norme relative alle nuove confezioni. Allo stesso fine il CIPE, dalla stessa data, avvalendosi della Commissione unica del farmaco e di esperti in economia farmaceutica, fornisce al Governo elementi conoscitivi e criteri classificativi in ordine alla possibile introduzione di un sistema basato sui prezzi di riferimento dei farmaci proponendo, inoltre, al Governo un progetto di sperimentazione sulla applicabilità di tale sistema. Eventuali variazioni rispetto al sistema vigente di classificazione dei farmaci potrà intervenire dal 1° gennaio 1996 con apposito provvedimento legislativo.

2. Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri, nonché agli istituti di ricovero e cura sulle specialità medicinali e sui prodotti galenici, il cui prezzo al pubblico è inclusivo dell'aliquota IVA sul prezzo base, è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate, e non può essere inferiore a quanto previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386».

---

**XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

Tale proposta è motivata dalla preoccupazione che l'articolo 7 del testo approvato dalla Camera dei deputati, introducendo nuovi criteri di classificazione dei farmaci, che si sovrapporrebbero, senza precise indicazioni, a quelli stabiliti nell'articolo 6, potrebbe generare effetti negativi nell'azione di contenimento della spesa sanitaria.

*Art. 8.* - Al comma 2, si ritiene utile un chiaro riferimento alla necessità che il Ministero, nell'intervenire sulla normativa per il confezionamento ottimale dei farmaci, debba avvalersi della Commissione unica del farmaco quale suo organo tecnico specifico.

**PARERE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: SPECCHIA)

30 novembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, e più in particolare l'articolo 32, relativo alla definizione agevolata delle violazioni edilizie,

ritenuto che il Parlamento debba esaminare con urgenza la delega al Governo sul regime dei suoli e sulla legislazione urbanistica;

ritenuto che la sanatoria degli abusi edilizi deve essere accompagnata da norme che consentano concretamente di prevenire e reprimere sul nascere tale fenomeno, il recupero e la rivitalizzazione dei quartieri e dei nuclei abusivi, lo snellimento delle procedure e la certezza del diritto nel settore urbanistico;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando altresì che occorrerebbe apportare le seguenti integrazioni:

a) spostare al 30 giugno 1994 la data entro la quale devono risultare ultimate le opere da condonare;

b) prorogare la scadenza ultima per il pagamento della rata di anticipo dell'oblazione ad una successiva alla conclusione dell'*iter* legislativo, al fine di dare certezza di riferimenti giuridici a cittadini, operatori, comuni;

c) prevedere per il pagamento dell'oblazione una maggiore rateizzazione;

d) per il pagamento degli oneri di concessione, prevedere per l'anticipo dovuto, la rateizzazione con gli stessi tempi di quella prevista per il pagamento dell'oblazione;

e) per le pratiche di condono relative alla legge n. 47 del 1985, non ancora definite, le somme a titolo di oblazione, gli oneri e i residui da pagare devono essere quelli previsti dalla legge stessa maggiorati dei semplici interessi legali;

f) prevedere riduzioni dell'oblazione e degli oneri di concessione per gli abusi commessi nei comuni privi di strumenti urbanistici generali; l'ammontare dell'oblazione dovuta sia altresì diminuita di un terzo nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

g) escludere dalla sanatoria gli abusi di edifici finalizzati, realizzati o comunque connessi ad attività poste in essere dai soggetti condannati per reati di stampo mafioso (ipotesi di riciclaggio, in edilizia, di «denaro sporco»);

h) obbligo per i comuni di munirsi di rilievi aerofotogrammetrici;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*i)* prevedere la possibilità di sanatoria e la retrocessione per gli immobili acquisiti al patrimonio del comune;

*l)* prevedere per le opere abusive eseguite da terzi su aree di proprietà pubblica o di enti, che la sanatoria sia subordinata alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo;

*m)* armonizzare l'articolo 32 con il decreto-legge n. 649 del 25 novembre 1994, in particolare per:

1) il chiarimento relativo alle pratiche della legge n. 47 del 1985 non definite, e in quanto le stesse si ritengono definite trascorsi trentasei mesi dalla presentazione della domanda (ai sensi dell'articolo 35 della stessa legge n. 47);

2) la proroga al 15 gennaio 1995 per la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria;

3) l'applicazione, per l'abusivismo legato a situazioni di estremo disagio abitativo, delle riduzioni previste dal quarto comma dell'articolo 34 della legge n. 47 del 1985;

*n)* non si applichino, nei casi di sanatoria, le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge n. 1497 del 1939, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione; si prevedano altresì tempi certi e massima trasparenza nell'esame delle istanze di sanatoria per gli abusi connessi nelle stesse zone assoggettate alla legge n. 1497 del 1939, eliminando il principio del silenzio-diniego».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## CAPO I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

## Art. 1.

*(Esenzioni)*

1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole «lire 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni».

2. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, dal momento della diagnosi certa, e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purchè appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'in-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## CAPO I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

## Art. 1.

*(Esenzioni)*

1. *Identico.*

2. *Identico:*

«16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, dal momento della diagnosi certa, **i pazienti in attesa di trapianti di organi** e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purchè appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.

16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-*quinquies* del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991.

16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *b*). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonchè per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.

16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati, nonchè sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette, previste dal comma 16. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.

16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, **comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia**, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-*quinquies* del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991.

16-ter. *Identico.*

16-quater. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esenti da *ticket* tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1984".

**3. Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-ter dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano fino al 30 settembre 1995.**

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1984.

Art. 2.

(Prestazioni specialistiche)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:

«3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non può contenere più di sei tipi di prestazioni; per ciascun tipo di prestazione il numero massimo di sedute, anche in caso di cicli terapeutici, è fissato in un numero non superiore a dodici».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

16-quinquies. *Identico*».

*Soppresso*

3. *Identico*.

Art. 2.

(Prestazioni specialistiche)

*Identico*.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 3.

(Ospedali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, i direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali provvedono, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione o alla riconversione degli ospedali che non raggiungevano alla data del 30 giugno 1994 la dotazione minima di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati, anche operando le eventuali conseguenti trasformazioni di destinazione in strutture non ospedaliere. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione degli ospedali specializzati stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. Scaduto un ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, esercita i poteri sostitutivi. La presente disposizione si applica alle singole strutture ospedaliere, ancorchè accorpate ai fini funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, ed alla densità e distribuzione della popolazione, le regioni possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali.

2. Qualora i direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali non provvedano nei termini di cui al comma 1, ferma restando a carico degli stessi la responsabilità patrimoniale per le spese disposte, oltre il termine stabilito, per la gestione delle anzidette strutture, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 3.

(Ospedali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, i direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali provvedono, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione o alla riconversione degli ospedali che non raggiungevano alla data del 30 giugno 1994 la dotazione minima di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati, anche operando le eventuali conseguenti trasformazioni di destinazione **in servizi sanitari ambulatoriali e** in strutture non ospedaliere. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione degli ospedali specializzati stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. Scaduto un ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, esercita i poteri sostitutivi. La presente disposizione si applica alle singole strutture ospedaliere, ancorchè accorpate ai fini funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, ed alla densità e distribuzione della popolazione, le regioni possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali.

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

provvede in via sostitutiva la regione entro i successivi trenta giorni. Scaduto tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, individuati sulla base delle rilevazioni ufficiali del sistema informativo sanitario; in tale ultima ipotesi si applica alla regione una riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota spettante del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al personale risultato in esubero a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui al comma 1 si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità di ufficio da applicare prioritariamente all'interno dell'unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Le procedure sono completate entro sessanta giorni dalla data delle disattivazioni o delle riconversioni di cui ai commi 1 e 2. Scaduto tale termine il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari *ad acta* per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. Le trasformazioni di destinazione di cui al comma 1 sono prioritariamente finalizzate all'attivazione di residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani non autosufficienti, facendo anche ricorso al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Al fine di consentire con immediatezza l'entrata in

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

funzione delle suddette residenze nelle strutture ospedaliere dismesse, le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti dimensionali per le RSA nonchè i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o misti, disciplinando le modalità di controllo della qualità delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario della gestione della RSA fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione di personale di corrispondente qualificazione professionale, proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi dell'unità sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento dell'anzianità di servizio e di qualifica.

5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite a norma del comma 1, le regioni provvedono alla chiusura **in tutto o in parte** dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismes-

5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite a norma del comma 1, le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi sono destinati

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

si sono destinati dall'unità sanitaria locale alla produzione di reddito, attraverso la vendita anche parziale degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996», approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico.

6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo.

7. Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio.

8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sarà soggetto a

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dall'unità sanitaria locale alla produzione di reddito, attraverso la vendita anche parziale degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996», approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico.

6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo. **Il cittadino dovrà comunque pagare solo le spese aggiuntive e non quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale.**

7. *Identico.*

8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sarà soggetto a

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone.

9. Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole tipologie di reparto. I direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione ai reparti che si discostano in misura superiore al 5 per cento dal tasso regionale di cui al presente comma, provvedendo altresì al ridimensionamento degli organici e alla conseguente mobilità del personale, fermo restando il rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano sanitario nazionale.

10. Nei casi in cui l'accesso ad ambulatori pubblici, o convenzionati, o accreditati, dotati di attrezzature di alta tecnologia preveda liste di attesa superiori a sette giorni, il direttore generale dell'azienda interessata dispone che l'ambulatorio garantisca il servizio per un congruo orario settimanale tale da ridurre i tempi di attesa al di sotto del citato termine di sette giorni.

11. Nei casi in cui i reparti ospedalieri chirurgici presentino liste di attesa per il ricovero o l'intervento chirurgico, i direttori generali delle aziende interessate dispongono l'attivazione di più turni giornalieri di sala operatoria.

12. I direttori generali delle aziende ospedaliere e delle unità sanitarie locali responsabili di presidi ospedalieri provvedono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione del 10 per cento dei posti letto in posti di soggiorno in regime alberghiero per gli assistiti che, pur necessitando di sorveglianza, non necessitano di terapia per acuti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere **alle direzioni sanitarie** notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone.

9. *Identico.*

*Soppresso*

*Soppresso*

*Soppresso*

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 4.

(Dotazioni organiche)

1. La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996. I direttori generali ed i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti in materia di definizione dell'orario di servizio e di articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un congruo orario settimanale, il potenziamento delle attività di *day hospital* e la riduzione dei tempi di attesa per le attività ambulatoriali.

2. Per il primo semestre dell'anno 1995 si applica il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'articolo 19; per il secondo semestre, per la copertura dei posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1995, le regioni possono autorizzare nuove assunzioni, entro il limite del 10 per cento delle cessazioni per il ruolo amministrativo e del 30 per cento delle cessazioni per gli altri ruoli, previa verifica dei carichi di lavoro ed esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità, da effettuarsi tra il personale del comparto sanità in ambito locale, regionale, interregionale, secondo tale ordine di priorità, e d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero a seguito della disattivazione o della riconversione degli ospedali di cui all'articolo 3 ed a seguito degli accorpamenti e delle riorga-

## Art. 4.

(Dotazioni organiche)

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nizzazioni delle strutture e dei servizi del territorio di competenza. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano al personale sanitario delle unità di terapia intensiva e di rianimazione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, è sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo per il personale dipendente che esercita l'attività libero-professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche. Il direttore generale ed il commissario straordinario dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono responsabili dell'applicazione del presente comma. Al dipendente che illegittimamente percepisce l'indennità di tempo pieno si applicano le disposizioni dell'articolo 2119 del codice civile in materia di risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa. La mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la immediata risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, penultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed agli istituti zooprofilattici sperimentali.

4. I giudizi di idoneità di cui agli articoli 8, commi 1-bis e 8, e 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli di cui all'articolo 26, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1° settembre 1995.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 5.

(Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi)

1. La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare, a livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 17 per cento per l'anno 1995, del 15 per cento per l'anno 1996 e del 13 per cento per l'anno 1997. Per l'anno 1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari responsabili delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella responsabilità contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nè direttamente nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.

2. Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni e servizi, con particolare attenzione alle attrezzature tecnico-medicali, ai farmaci e al materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano una relazione al Ministro della sanità e ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.

3. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le regioni possono indivi-

## Art. 5.

(Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

duare forme di centralizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, fissare prezzi di riferimento per categorie di beni e servizi e promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo di novanta giorni.

4. L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono subordinati alla contestuale disattivazione dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo personale è posto in mobilità d'ufficio. Il personale che non ottempera al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

5. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti principi:

a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;

b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

presidi ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno successivo;

c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;

d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.

7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresì effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria interregionale.

7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovrà essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati».

6. A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed inte-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

grazioni. La facoltà di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione. Per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera nei confronti dei soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.

Art. 6.

(Spesa farmaceutica)

1. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei *ticket*, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento.

2. Fino al 30 settembre 1995 il prezzo dei farmaci che abbiano fatto registrare nel corso del primo semestre del 1994 un aumento del fatturato a carico del Servizio sanitario nazionale, in rapporto al primo semestre del 1993, pari al 10, 20, 30, 40 per cento ed oltre, è ridotto rispettivamente del 3, 6, 9 e 12 per cento rispetto al prezzo medio europeo risultante al 15 ottobre 1994. I prezzi dei farmaci applicati in tale data restano in vigore fino al 30 settembre 1995.

3. Il direttore generale o il commissario straordinario della unità sanitaria locale è direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli

Art. 6.

(Spesa farmaceutica)

1. **Fino al 31 dicembre 1995**, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei *ticket*, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento.

2. Fino al **31 dicembre 1995** il prezzo dei farmaci che abbiano fatto registrare nel corso **dei primi nove mesi** del 1994 un aumento del fatturato a carico del Servizio sanitario nazionale, in rapporto **ai primi nove mesi** del 1993, pari al 10, 20, 30, 40 per cento ed oltre, è ridotto rispettivamente del 3, 6, 9 e 12 per cento rispetto al prezzo medio europeo risultante al 15 ottobre 1994. I prezzi dei farmaci applicati in tale data restano in vigore fino al **31 dicembre 1995**.

*Soppresso (collocato in identica formulazione, quale comma 3 dell'articolo 9)*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**obblighi posti a carico degli stessi. È altresì direttamente responsabile del rispetto dei termini e della regolarità di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.**

4. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995 è determinato in lire 9.000 miliardi. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al termine del primo semestre del 1995, superiore al predetto limite, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procederà alla riclassificazione di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei consumi farmaceutici nell'anno 1994.

5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, salvo diversa determinazione adottata con apposita norma della legge finanziaria per gli anni medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti una relazione tecnica sull'andamento, nel primo semestre del 1995, della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché sull'andamento previsto per l'intero 1995 e per il 1996, **anche sulla base della disciplina prevista dall'articolo 7 e delle determinazioni adottate dalla Commissione unica del farmaco, in materia di riclassificazione delle specialità medicinali e dei prodotti galenici, e dal CIPE in materia di fissazione della quota di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale per ciascun farmaco di riferimento.**

6. Le disposizioni di cui al comma 1 e al secondo periodo del comma 4 del presente articolo si applicano fino al 30 settem-

3. *Identico.*

4. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, salvo diversa determinazione adottata con apposita norma della legge finanziaria per gli anni medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti una relazione tecnica sull'andamento, nel primo semestre del 1995, della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché sull'andamento previsto per l'intero 1995 e per il 1996.

5. Il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**bre 1995.** Il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

**7. Il Ministro della sanità, entro il 31 gennaio 1995, emana norme per la registrazione di galenici industriali generici per tutti i principi attivi per i quali sia decaduta la protezione brevettuale; tali prodotti vengono inseriti tra i prodotti concedibili attraverso il Servizio sanitario nazionale nella classe a) prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, con prezzo al pubblico non superiore al 75 per cento della corrispondente specialità medicinale. Le specialità medicinali per le quali venga registrato un corrispondente generico vengono contestualmente poste nella classe b) con partecipazione alla spesa del 50 per cento a carico dei cittadini assistiti.**

*Soppresso*

Art. 7.

*(Norme in materia di classificazione delle specialità medicinali - Esenzioni)*

1. Entro il 30 giugno 1995 la Commissione unica del farmaco provvede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei prodotti galenici, esclusi i prodotti di automedicazione e quelli senza obbligo di ricetta medica, in classi omogenee per attività terapeutiche, suddivise in sottoclassi omogenee per struttura chimica e meccanismo di azione, provvedendo, ogni sei mesi, ai necessari aggiornamenti. Trascorso il termine indicato, l'indicazione della sottoclasse di appartenenza delle specialità medicinali e dei prodotti galenici è effettuata all'atto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Il Ministro della sanità trasmette, prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i provvedimenti della Commissione unica del farmaco ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.

Art. 7.

*(Norme in materia di classificazione delle specialità medicinali)*

**1. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica nei limiti indicati dall'articolo 6, comma 5, a partire dal 1° gennaio 1995 il Ministro della sanità dispone idonei controlli circa l'applicazione delle norme di cui al comma 10 dell'articolo 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da parte delle unità sanitarie locali e dei medici, curando nel contempo l'applicazione delle norme relative ad un confezionamento ottimale, per ciclo di terapia, dei prodotti farmaceutici. Allo stesso fine il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), avvalendosi della Commissione unica del farmaco e di esperti in economia farmaceutica, fornisce al Governo elementi conoscitivi e criteri classificativi in ordine alla possibile introduzione di un sistema basato sui prezzi di riferimento dei farmaci proponendo, inoltre, al Governo un progetto di**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna sotto-classe, sulla base dell'efficacia terapeutica, dell'uso consolidato, della tollerabilità, della diffusione internazionale e del rapporto qualità/prezzo, valutato sul ciclo di terapia, è individuato un farmaco di riferimento.

4. I prezzi dei farmaci di riferimento sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo criteri individuati dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti analoghi ed inerenti il medesimo principio attivo nell'ambito dell'Unione europea; nel caso in cui venga individuata come farmaco di riferimento una specialità medicinale la cui anzianità di registrazione sia superiore a quindici anni, la quota di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale non potrà essere superiore al prezzo del prodotto galenico contenente il medesimo principio attivo.

5. Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri nonché agli istituti di ricovero e cura sulle specialità medicinali e sui prodotti galenici è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate, e non può essere inferiore a quanto previsto all'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

6. Il medico convenzionato che prescrive un farmaco con prezzo superiore a quello del farmaco di riferimento appartenente alla medesima classe è tenuto a darne comunicazione all'assistito; in caso di grave intolleranza verso un principio attivo documentata da diagnosi clinica, conservata a cura del medico prescrivente, all'assistito può essere prescritto un farmaco equivalente che viene rimborsato dal Servizio sanitario nazionale al netto dell'eventuale quota di compartecipazione comunque dovuta dall'assistito per il farmaco di riferimento cui ha manifestato intolleranza o allergia.

7. Il medico convenzionato può prescrivere un prodotto galenico, il cui principio

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**sperimentazione nella applicabilità di tale sistema. Eventuali variazioni al sistema vigente potranno intervenire dal 1° gennaio 1996 con specifico provvedimento legislativo.**

**2. Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri nonché agli istituti di ricovero e cura sulle specialità medicinali e sui prodotti galenici, il cui prezzo al pubblico è inclusivo dell'aliquota IVA sul prezzo base, è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate, e non può essere inferiore a quanto previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.**



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

attivo sia identico a quello della specialità medicinale di riferimento, che viene rimborsato dal Servizio sanitario nazionale nei limiti della quota di rimborso prevista per il relativo farmaco di riferimento, secondo quanto previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali.

8. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica entro l'importo di lire 9.000 miliardi per l'anno 1995, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, stabilisce, entro sessanta giorni dalla riclassificazione delle specialità medicinali di cui al comma 1, la quota di rimborso, rispetto al prezzo del farmaco di riferimento, a carico del Servizio sanitario nazionale per tutti i farmaci contenenti la medesima tipologia di principio attivo.

9. L'eventuale differenza tra il prezzo del farmaco e la quota a carico del Servizio sanitario nazionale è corrisposta dall'assistito all'atto del prelievo del farmaco.

10. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un Comitato di sorveglianza della spesa farmaceutica che, sulla base dei flussi di spesa forniti dal Ministero del tesoro, provvede a verificarne l'andamento e a predisporre una relazione trimestrale al Ministro della sanità e al CIPE. La relazione trimestrale è successivamente trasmessa dal Ministro della sanità ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.

11. Il Comitato di cui al comma 10 è presieduto da un direttore generale nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ed è costituito da funzionari del Ministero stesso e del Ministero della sanità.

12. Sulla base della relazione trimestrale di cui al comma 10, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, provvede a periodici aggiornamenti delle quote di rimborso.

13. Nel caso in cui il farmaco sia a carico del Servizio sanitario nazionale è dovuta dall'assistito una quota fissa per ricetta stabilita in lire 3.000 nel caso in cui sia

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

prescritta una sola confezione e in lire 6.000 nel caso in cui siano prescritte due o più confezioni.

14. Sono esentati dal pagamento della quota di cui al comma 13 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni, nonchè gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, i grandi invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100 per cento e i grandi invalidi del lavoro.

15. Sono esentati dal pagamento della differenza di cui al comma 9, fino a concorrenza del prezzo del relativo farmaco di riferimento, i portatori di patologie neoplastiche maligne, dal momento della diagnosi certa, e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dal pagamento della differenza di cui al comma 9, fino a concorrenza del prezzo del relativo farmaco di riferimento, purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dal pagamento della differenza di cui al comma 9, fino a concorrenza del prezzo del relativo farmaco di riferimento, e solo per le prestazioni individuate dal citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991.

16. Per le prestazioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i soggetti di cui ai commi 14 e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

15 del presente articolo, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti esclusivamente al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 6.000.

17. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono soppresse le parole: «e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche».

18. Il comma 3 dell'articolo 7 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, si applica solo per farmaci con prezzo uguale o inferiore a quello del farmaco prescritto.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1995. A decorrere da tale data sono abrogati i commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 8.

(Assistenza farmaceutica)

1. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995 per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, a

Art. 8.

(Assistenza farmaceutica)

1. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti **generici** con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995 per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, a

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta.

2. Entro il 31 marzo 1995 il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, a definire per ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle patologie di cui al citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 il confezionamento ottimale per ciclo di terapie, prevedendo fra l'altro *standard* di confezionamento a posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni di intolleranza nonché l'efficacia del farmaco; conseguentemente, la prescrizione per tali farmaci è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta.

Art. 9.

(Norme finali)

1. Alle unità sanitarie locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli eventuali disavanzi di gestione, ferma restando la responsabilità diretta delle predette unità sanitarie locali, provvedono le regioni con risorse proprie, con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, in quanto costituente fonte di responsabilità patrimoniale, deve essere tempestivamente e circostanziatamente denunciata alla competente procura regionale della Corte dei conti, ai fini di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

(V. in identica formulazione, il comma 3 dell'articolo 9 del presente testo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta.

2. Entro il 31 marzo 1995 il Ministro della sanità, **sentito il parere della Commissione unica del farmaco**, provvede, con proprio decreto, a definire per ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle patologie di cui al citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 il confezionamento ottimale per ciclo di terapie, prevedendo fra l'altro *standard* di confezionamento a posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni di intolleranza nonché l'efficacia del farmaco; conseguentemente, la prescrizione per tali farmaci è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta.

Art. 9.

(Norme finali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. **Il direttore generale o il commissario straordinario della unità sanitaria locale è direttamente responsabile per le som-**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

me indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi. È altresì direttamente responsabile del rispetto dei termini e della regolarità di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

#### Art. 10.

*(Età per il pensionamento di vecchiaia)*

1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. I limiti di età previsti dalla tabella C di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono allineati, per categorie e livelli omologhi, ai limiti di età previsti dalla tabella A allegata alla stessa legge. Coloro che si trovano a quattro anni dagli attuali limiti di età possono chiedere l'applicazione di questi ultimi limiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

#### Art. 10.

*(Età per il pensionamento di vecchiaia)*

*Identico.*

#### Art. 11.

*(Attività usuranti)*

1. Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà ridefinito l'elenco delle attività cosiddette «usuranti» al fine di ridurre per i lavoratori appartenenti a tali categorie l'età di pensionamento senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 11.

*(Pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi)*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza delle pensioni di anzianità, per le quali è richiesta un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, è stabilita al 1° gennaio di ciascun anno. In sede di prima applicazione la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1996, fatta eccezione per le pensioni liquidate con un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 40 anni.

2. L'importo del trattamento pensionistico di anzianità a favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle forme di previdenza sostitutive ed esonerative dell'assicurazione predetta e alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è ridotto, in via permanente, nella misura del 3 per cento per ogni anno di anticipazione della decorrenza del predetto trattamento rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti al momento di tale decorrenza, qualora non sia stato conseguito il requisito contributivo massimo utile. In ogni caso la riduzione non può superare la misura del 50 per cento.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai pensionamenti anticipati di anzianità a carico dei regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, con riferimento al requisito di età per la pensione di vecchiaia operante per gli uomini in tale assicurazione. È abrogato il comma 16 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la relativa tabella A.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai trattamenti di pensione anticipata, rispetto ai limiti di età stabiliti

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 12

*(Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché dei lavoratori autonomi, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale provvedimento, unitamente alla predetta disposizione di sospensione, dovrà essere idoneo ad assicurare effetti di contenimento:

a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748 miliardi per l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088 miliardi di cui all'articolo 19, lire 258 miliardi per l'anno 1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;

b) del fabbisogno di cassa del settore statale: di almeno lire 5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per l'anno 1997.

2. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato adottato il provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data e con effetto dal 1° luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti finanziari di cui al comma 1:

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nei regimi pensionistici di base per il pensionamento di vecchiaia o per la cessazione dal servizio, erogati da forme obbligatorie integrative o aggiuntive di previdenza disciplinate da disposizioni di legge, da regolamenti o da accordi collettivi. Restano escluse le prestazioni erogate da forme private di previdenza gestite senza oneri a carico dello Stato o degli enti pubblici.

5. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva o di servizio richiesto dai rispettivi ordinamenti. In sede di prima applicazione il predetto termine è fissato al 1° gennaio 1996, fatta eccezione per le pensioni liquidate con un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 40 anni. Per il personale del comparto scuola il predetto termine rimane immutato.

6. La riduzione di cui ai commi 2 e 3 non opera per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno conseguito un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 37 anni. La riduzione non opera, altresì, per i soggetti che alla data medesima hanno maturato un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 34 anni, semprechè, all'atto del conseguimento della prestazione pensionistica, la predetta anzianità sia pari a 37 anni; per i medesimi soggetti resta ferma la possibilità di conseguire il trattamento di pensione al compimento dei 35 anni di anzianità contributiva o di servizio con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**a) le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima;**

**b) le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.**

**3. Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità non si applicano: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni; nei confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.**

**4. I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di trentacinque anni di contribuzione, possono conseguire i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a partire dal 1° gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l'anno 1995. In sede di definizione del provvedimento legislativo di riordino di cui al comma 1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si terrà conto**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

esuberi strutturali di manodopera e nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituita dalla seguente:

«*b*) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia per coloro che possono far valere almeno venticinque anni di anzianità contributiva presso l'INPGI e un'età non inferiore a 55 anni con integrazione a carico dell'INPGI di non più di cinque anni di contribuzione. In ogni caso non può essere superato il tetto dei 33 anni di contributi INPGI;».

9. Per i soggetti che liquidano la pensione di anzianità in base alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è consentito il totale cumulo della pensione con il reddito da lavoro dipendente prodotto, presso altro datore di lavoro, successivamente allo stato di inoccupazione esistente all'atto della decorrenza della pensione, e con i redditi da lavoro autonomo. Fermo restando l'obbligo derivante dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per i periodi di attività lavorativa successivi al pensionamento è dovuto, a titolo previdenziale, esclusivamente un contributo di solidarietà alla gestione che eroga la prestazione nella misura del 10 per cento del reddito da lavoro, da ripartirsi in eguale misura tra datore di lavoro e lavoratore dipendente ovvero a totale carico del lavoratore, nel caso di lavoro autonomo.

#### Art. 12.

*(Perequazione automatica delle pensioni)*

1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**degli effetti derivanti dal presente comma.**

#### Art. 13.

*(Perequazione automatica delle pensioni)*

*Identico.*



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

**Art. 13.**

*(Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione)*

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza

**Art. 14.**

*(Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante.

4. La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

5. Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

#### Art. 14.

*(Modifiche alle norme per la liquidazione dell'indennità di buonuscita)*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:

«3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1990; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1°

#### Art. 15.

*(Modifiche alle norme per la liquidazione dell'indennità di buonuscita)*

*Identico.*

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

gennaio 1991 - 31 dicembre 1992 ed entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1994».

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:

«1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per gli anni 1996 e 1997, in lire 2.500 miliardi per gli anni 1998 e 1999 ed in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2000».

## Art. 15.

*(Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data. **Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ogni cinque anni formula una proposta per la determinazione dei parametri relativi al rendimento delle pensioni in maniera tale che sia assicurato l'equilibrio delle gestioni nei successivi quaranta anni, tenuto conto anche dei contributi assicurati dai bilanci dello Stato. La prima verifica dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 1995. Entro il 30 giugno 1995 il Governo, sentiti i sindacati, procede alla prima verifica degli attuali parametri e predispone un'iniziativa legislativa.**

## Art. 16.

*(Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**va per la loro correzione tenendo presenti i problemi di equità tra le generazioni.**

2. La disposizione di cui al **primo periodo del** comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.

3. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: «a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «a dieci anni».

4. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, già differita dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ulteriormente differita al 1° luglio 1996.

#### Art. 16.

*(Condono previdenziale ed assistenziale)*

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31 marzo

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.

3. *Identico.*

4. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, già differita dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ulteriormente differita al **1° febbraio 1995. Entro il 15 gennaio 1995, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana il decreto di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 409 del 1990.**

#### Art. 17.

*(Condono previdenziale ed assistenziale)*

1. *Identico.*

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1995 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.

3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. I soggetti che provvedono al versamento della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, alle scadenze, già previste dal decreto stesso, rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1994, non sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nè del diritto di mora del 4 per cento, previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.

6. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni 1993 e precedenti, anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), tramite il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.

7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 è effettuato in rate trimestrali consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000 decorrenti dal 10 giugno 1995, non superiori a 15. La rateizzazione si applica anche per il pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati dovuti, nel periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonchè di un diritto di mora del 4 per cento. Nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti dello SCAU il versamento di cui al presente comma è effettuato in 5 rate trimestrali consecutive.

8. Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati devono presentare allo SCAU per i contributi agricoli unificati apposita domanda di regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al comma 9, entro il termine perentorio del 15 gennaio 1995. Nei casi di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati devono presentare allo SCAU per i contributi agricoli unificati apposita domanda di regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al comma 9, entro il termine perentorio del 15 **febbraio** 1995. Nei casi di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

pena di decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di riferimento.

9. I richiedenti, a pena di inammissibilità della domanda, sono tenuti a versare:

a) per le posizioni debitorie fino a lire 3.000.000 una somma pari all'importo totale dei soli contributi omessi in tutto o in parte, che estingue totalmente l'obbligazione contributiva ivi compresi interessi e sanzioni;

b) per le posizioni debitorie superiori a lire 3.000.000, in acconto una somma pari a un decimo del debito totale per i soli contributi omessi, elevata a quattro decimi nei casi di omessa denuncia dei lavoratori agricoli, ed una somma pari ad un quinto del debito residuo alla data del 31 marzo 1995. Per ciascuno dei predetti versamenti l'importo non può essere inferiore a lire 1.000.000.

10. I crediti per contributi di importo non superiore a lire 30.000 dovuti allo SCAU alla data del 31 dicembre 1993 unitamente agli accessori di legge, nonché gli importi dovuti per accessori di legge dalle ditte per inadempienze degli obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.

11. I contributi omessi sono calcolati in conformità delle somme esposte sui bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU.

12. Possono essere corrisposti, con le modalità ed i termini previsti dai commi che precedono, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito rimasto insoluto.

13. L'omesso versamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle scadenze di cui ai commi 7 e 9, nonché dei

pena di decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di riferimento.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della regolarizzazione agevolata disciplinata dal presente articolo.

14. Il pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'accoglimento della domanda di pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.

15. I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

#### Art. 17.

*(Suppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS)*

1. Con decorrenza 1° luglio 1995 lo SCAU è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'INPS con tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

14. *Identico.*

15. *Identico.*

#### Art. 18.

*(Suppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS)*

1. Con decorrenza 1° luglio 1995 lo SCAU è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'**Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalità specifiche**, con tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 18.

(Norma finanziaria)

1. In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente capo, sono ridotti di 1.088 miliardi di lire, per l'anno 1995, gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.

## CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PUBBLICO IMPIEGO

## Art. 19.

(Personale)

1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.

2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.

3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e del-

## Art. 19.

(Norma finanziaria)

*Identico.*

## CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PUBBLICO IMPIEGO

## Art. 20.

(Personale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

l'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1, lettera *d*), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.

4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti dall'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 5 per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario.

5. È abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette.

7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilità

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilità

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

che può avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilità nelle amministrazioni pubbliche.

8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

che può avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilità nelle amministrazioni pubbliche. **Il personale docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive può essere utilizzato negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai portatori di handicap.**

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

**11. Al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, introdotto**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

11. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilità, possono parimenti dare comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilità di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilità da altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facoltà di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti già in servizio presso gli enti medesimi.

12. La verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è preordinata:

a) alla definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture delle pubbliche amministrazioni;

b) all'individuazione delle procedure;

c) alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario, delle procedure medesime.

dal comma 01 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, le parole: «La disposizione del presente comma si applica agli enti locali ancorchè dissestati i cui organici,» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione del presente comma si applica anche agli enti locali dissestati i cui organici,».

12. *Identico.*

13. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

13. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 15.

14. L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 12, sono effettuate e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, così da pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

14. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 16.

15. L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 13, sono effettuate e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, così da pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

16. *Identico.*

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruità.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 15 per monitorare le linee di attività omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche.

17. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117, non possono superare il limite percentuale del 25 per cento.

18. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli interessati, i contingenti di cui al comma 17 entro il 30 giugno di ogni anno. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117.

19. Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione «primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario», ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.

20. Al comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: «le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano» sono inserite le seguenti: «nei casi di congedo straordinario previsti dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché».

21. Dopo il comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito il seguente:

17. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 16 per monitorare le linee di attività omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche.

18. *Identico.*

19. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli interessati, i contingenti di cui al comma 18 entro il 30 giugno di ogni anno. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117.

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

«40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi».

22. Il comma 42 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche».

23. Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attività artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie

23. *Identico.*

24. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica.

24. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio.

25. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del comma 24 del presente articolo.

26. Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.

27. Le disposizioni di cui ai commi 24, 25 e 26 si applicano per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 1995.

28. È abrogato l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

29. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi previsti, non producono effetti sull'indennità di servizio all'estero che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

25. *Identico.*

26. *Identico.*

27. *Identico.*

28. Le disposizioni di cui ai commi **25, 26** e **27** si applicano per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 1995.

29. *Identico.*

30. *Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con provvedimento formale al personale in servizio all'estero a decorrere dal 1° luglio 1978.

30. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione dell'indennità di sede previsti dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono subire variazioni in aumento rispetto alle misure stabilite al 1° gennaio 1994, fatta eccezione per quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei tassi fissi di ragguglio di cui all'articolo 209 del medesimo decreto.

31. Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.

32. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«18. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purchè il cambiamento di sede, da comprovare anche mediante la presentazione di certificato di residenza, comporti un effettivo disagio economico diverso da quello compensato o rimborsato con l'ordinario trattamento economico di trasferimento e

31. *Identico.*

32. *Identico.*

33. *Identico.*

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dimostrato mediante la produzione di idonea documentazione. Sull'indennità di trasferimento prevista dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

33. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria autonomia e capacità di spesa. Le regioni si avvalgono altresì della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto.

34. *Identico.*

35. *Identico.*

**Art. 20.**

*(Commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Semplificazione delle procedure di pagamento del personale della scuola. Università)*

1. Al comma 5 dell'articolo 198 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall'anno scolastico 1994-95 e fino all'entrata in vigore della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di maturità, i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro

**Art. 21.**

*(Commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Semplificazione delle procedure di pagamento del personale della scuola. Università)*

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l'abituale dimora nella medesima provincia e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno».

2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli esami di maturità sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire 116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi è differenziata per i presidenti delle commissioni, per i componenti e per i membri interni e tiene conto delle rispettive provenienze. Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza è attribuito il compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla stessa provincia del comune sede di esame.

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di quelle relative al concorso magistrale per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, già prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dal decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti per i quali le graduatorie risultano esaurite.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. A decorrere dal 1° settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e d'arte è disposto dalle Direzioni provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa.

5. Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione e progressione di carriera, nonché i provvedimenti di accettazione di dimissioni volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianità di servizio e per limiti di età del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei capi di istituto, sentiti i coordinatori amministrativi, in aggiunta a quelle già ad essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuati i singoli provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di competenza del capo di istituto. Gli analoghi provvedimenti riguardanti il personale direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori agli studi. Il predetto decentramento degli atti di stato giuridico ed economico non può comportare comunque incrementi delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado.

6. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della pubblica istruzione, determina la data mensile di pagamento degli stipendi al personale di cui al comma 4.

7. Entro il 31 ottobre 1995 sono versate in entrata al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolasti-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

che e sui conti correnti postali e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499, 1500, nonché le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044, 2400, 2401 e 2602.

8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le procedure di erogazione delle spese diverse da quelle di cui al comma 4. Le predette procedure dovranno essere improntate a criteri di semplificazione e snellimento con particolare riguardo all'utilizzo dei sistemi informatici.

9. Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito, il regolamento di cui al comma 8 del presente articolo può prevedere l'applicazione dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

**10. Al fine di consentire l'acquisizione delle competenze professionali necessarie per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, per gli anni scolastici 1995-96, 1996-97 e 1997-98 una quota delle dotazioni organiche provinciali per la scuola elementare può essere utilizzata per la formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento.**

**11. La destinazione dei docenti alle attività indicate nel comma 10 non deve comunque determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.**

**12. I criteri per la determinazione annuale dei contingenti provinciali di personale di cui al comma 10, i limiti per la concessione dei periodi di esonero dal servizio, nonché le modalità per l'attuazione delle relative iniziative sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il**

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

10. L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, va interpretato nel senso che i benefici ivi previsti sono destinati esclusivamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.

## Art. 21.

*(Emolumenti, compensi e indennità)*

1. I commi 2 e 3 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti in ragione della loro funzione, condizione e professionalità dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza ovvero da altre amministrazioni ovvero da società e imprese controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altro ente pubblico, anche territoriale, devono essere riversati al netto delle imposte, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3, entro e non oltre il 30 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione annuale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, a pena della sanzione pari al 20 per cento del reddito stesso.

3. L'obbligo sussiste, nei limiti dell'eventuale parte eccedente l'importo di cui al presente comma che dovesse risultare in sede di dichiarazione annuale, in capo ai soggetti di cui al comma 1 che hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo, ove consentito, nonchè redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente per un importo lordo superiore a 200 milioni di lire.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.**

13. *Identico.*

## Art. 22.

*(Emolumenti, compensi e indennità)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Art. 23.**

**(Incarichi di consulenza)**

1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.

2. In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso.

3. I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente disposizione. In caso di inottemperanza per i soggetti di cui al comma 1 viene disposta la decadenza dell'incarico o la fine del rapporto con provvedimento dell'autorità amministrativa competente e viene comminata una sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in capo all'amministrazione stessa.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO IV  
DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 22.

*(Soppressione di regimi fiscali agevolati)*

1. Sono soppressi i regimi fiscali agevolati concernenti:

a) le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;

b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli regionali.

2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 19 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Art. 23.

*(Neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e scissione)*

1. Le fusioni e le scissioni di società sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. Ai fondi in sospensione d'imposta continuano,

CAPO IV  
DISPOSIZIONI FISCALI

*Soppresso.*

Art. 24.

*(Neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e scissione)*

*Identico.*



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

per neutralità, ad essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se istituiti per effetto di operazioni di concentrazione poste in essere in precedenza dalle società incorporate.

2. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di fusione, si applicano alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 24.

*(Norma contro l'elusione)*

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è sostituito dal seguente:

«1. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta».

2. Le disposizioni del comma 1, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti e alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.

## Art. 25.

*(Società di comodo. Valutazione dei titoli)*

1. Agli effetti del presente articolo si considerano non operative le società per azioni, in accomandita per azioni e a

## Art. 25.

*(Norma contro l'elusione)*

1. *Identico.*

2. Le disposizioni del comma 1, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti e alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta **che inizia successivamente al 30 settembre 1994.**

## Art. 26.

*(Società di comodo. Valutazione dei titoli)*

1. Agli effetti del presente articolo si considerano non operative le società per azioni, in accomandita per azioni e a

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

responsabilità limitata, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, **le società cooperative**, che hanno meno di cinque dipendenti e ricavi e proventi inferiori a lire 800 milioni escluse comunque le società che non si trovano in un normale periodo di imposta nonchè le società che si trovano in amministrazione controllata o straordinaria e quelle che hanno iniziato l'attività nel corso dell'esercizio nonchè quelle che entro il 31 maggio 1995 abbiano formalmente deliberato la propria trasformazione in società commerciali di persone.

2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche ed enti non commerciali, anche per singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 marzo 1995 dalle società non operative di cui al comma 1 esistenti alla data del 30 settembre 1994, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni nè agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, **nè agli effetti delle imposte sul reddito**, e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta al 50 per cento.

3. Le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta già iscritte nei bilanci delle società non operative di cui al comma 1 sono soggette, a decorrere dall'anno d'imposta in cui è stato deliberato lo scioglimento, alle imposte sul reddito.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 30 settembre 1994 ovvero

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

responsabilità limitata, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, che hanno meno di cinque dipendenti e ricavi e proventi inferiori a lire 800 milioni escluse comunque le società che non si trovano in un normale periodo di imposta nonchè le società che si trovano in amministrazione controllata o straordinaria e quelle che hanno iniziato l'attività nel corso dell'esercizio nonchè quelle che entro il 31 maggio 1995 abbiano formalmente deliberato la propria trasformazione in società commerciali di persone.

2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche ed enti non commerciali, anche per singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 marzo 1995 dalle società non operative di cui al comma 1 esistenti alla data del 30 settembre 1994, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura **complessiva dell'1 per cento del valore catastale rivalutato dei beni**, non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta al 50 per cento. **Ai fini delle imposte sui redditi, le plusvalenze sono soggette ad un'imposta sostitutiva nella misura dell'8 per cento. Il pagamento potrà avvenire in forme rateali, ripartito in dodici rate mensili a far tempo dalla data dell'atto di scioglimento.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

che vengano iscritti nel libro dei soci, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1994.

5. Ai fini di cui all'articolo 81, comma 1, lettere b), c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari dei beni derivanti dagli scioglimenti previsti nel comma 2, come valore di acquisto sarà considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento.

6. Fermo l'ordinario potere di accertamento e salva, comunque, la prova contraria, per le società non operative di cui al comma 1, è escluso il riporto a nuovo delle perdite e si presume che il reddito imponibile sia pari al 2 per cento del patrimonio netto, aumentato dei finanziamenti da parte di soci e di terzi destinati a immobilizzazioni aziendali e, comunque, non inferiore a 8 milioni di lire, salvo che per le società a responsabilità limitata il cui capitale non è superiore a 30 milioni di lire per le quali il reddito imponibile comunque non può essere inferiore a 4 milioni di lire.

7. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 6 non può consistere nella sola corrispondenza alle scritture contabili o alle risultanze del bilancio del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari o temporanee situazioni di mercato anche territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, numeri da 1 a 4, del

5. *Identico.*

6. Fermo l'ordinario potere di accertamento e salva, comunque, la prova contraria, per le società non operative di cui al comma 1, è escluso il riporto a nuovo delle perdite e si presume che il reddito imponibile sia pari al 2 per cento del patrimonio netto, aumentato dei finanziamenti da parte di soci e di terzi destinati a immobilizzazioni aziendali e, comunque, non inferiore a 8 milioni di lire, salvo che per le società a responsabilità limitata **il cui patrimonio netto non è superiore a 40 milioni di lire per le quali il reddito imponibile non può, comunque, essere inferiore a 4 milioni di lire e per le società a responsabilità limitata il cui patrimonio netto è superiore a 40 milioni di lire, ma non a 150 milioni di lire, per le quali il reddito imponibile non può, comunque, essere inferiore a 6 milioni di lire.**

7. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 6 non può consistere nella sola corrispondenza alle scritture contabili o alle risultanze del bilancio del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti **al particolare settore in cui opera la società, ovvero a particolari o temporanee situazioni di mercato anche territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobi-**

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

codice civile, ovvero dalla tipologia dell'attività esercitata che obblighi la società a sostenere per più esercizi costi finalizzati alla realizzazione di beni destinati alla cessione.

8. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche».

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.

10. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed equiparate non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società.

## Art. 26.

*(Rivalutazione delle rendite dei terreni. Coltivazioni di vegetali produttive di reddito d'impresa. Crediti IVA)*

1. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995 del 55 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 45 per cento.

2. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994, le percentuali di cui al comma 1 sono rispettivamente ridotte al 37 per cento e al 32 per cento.

3. Le norme in materia di tassazione del reddito d'impresa si applicano in caso di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

lizzazioni di cui all'articolo 2426, numeri da 1 a 4, del codice civile, ovvero dalla tipologia dell'attività esercitata che obblighi la società a sostenere per più esercizi costi finalizzati alla realizzazione di beni destinati alla cessione.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. **A decorrere dal 1° gennaio 1995**, nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed equiparate non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società.

## Art. 27.

*(Rivalutazione delle rendite dei terreni. Coltivazioni di vegetali produttive di reddito d'impresa. Crediti IVA)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

coltivazione industriale di vegetali. Conseguentemente, all'articolo 29, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dal terreno» sono aggiunte le seguenti: «e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definiti le coltivazioni industriali di vegetali, i requisiti delle strutture fisse e mobili nonchè delle serre».

4. Le disposizioni di cui agli articoli 30, secondo comma, e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono intendersi non applicabili nei confronti dell'AIMA e dell'EIMA. Non si fa, comunque, luogo a ripetizioni di somme già rimborsate a detti enti a titolo d'imposta sul valore aggiunto.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994.

4. *Identico.*

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta **successivo** al 31 dicembre 1994.

Art. 27.

(Beni patrimoniali e demaniali)

1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono,

Art. 28.

(Beni patrimoniali e demaniali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui al presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere il canone determinato sulla base dei predetti decreti ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente comma.

3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio, quelli in godimento alle vedove di pubblici dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case popolari, già assoggettati al regime dell'equo canone.

4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso.

3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio, quelli in godimento alle vedove **o alle persone già a carico, e finchè mantengano i requisiti per essere considerati tali**, di pubblici dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case popolari, già assoggettati al regime dell'equo canone.

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del presente articolo siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il bene.

6. Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonché gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono stabilite le relative modalità. La mancata comunicazione entro detto termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Con apposito decreto del Ministro della difesa sono disposti le modalità e i tempi di attuazione dell'obbligo dell'Amministrazione della difesa di trasmettere, ad integrazione di quanto stabilito dal presente comma, l'elenco dei beni patrimoniali e demaniali, in uso a qualunque titolo alle Forze Armate, dismessi o dismissibili perchè non più necessari alla difesa del Paese ed altresì in quanto immediatamente alienabili, permutabili o trasferibili per altri impegni.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi, che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento di un canone meramente ricognitorio.

5. *Identico.*

6. Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonché gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono stabilite le relative modalità. La mancata comunicazione entro detto termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Con apposito decreto del Ministro della difesa sono disposti le modalità e i tempi di attuazione dell'obbligo dell'Amministrazione della difesa di trasmettere, ad integrazione di quanto stabilito dal presente comma, l'elenco dei beni patrimoniali e demaniali, in uso a qualunque titolo alle Forze Armate, dismessi o dismissibili perchè non più necessari alla difesa del Paese ed altresì in quanto immediatamente alienabili, permutabili o trasferibili per altri impegni, **comunque nel rispetto della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.**

7. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.

Art. 29.

*(Gioco del lotto)*

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai richiedenti, purchè sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese. Per conseguire tali obiettivi è soppresso il requisito della distanza dalla ricevitoria più vicina prevista dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987.

2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali.

3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito complessivo, provvede con proprio decreto a riordinare l'imposta di concessione governativa dovuta per



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 312, e del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1976, e successive modificazioni, e per la gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge 19 aprile 1990, n. 85, perequando gli importi relativi in funzione della redditività media delle rispettive attività.**

## CAPO V

## FINANZA REGIONALE E LOCALE

## Art. 28.

*(Trasferimenti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. A decorrere dall'anno 1995 la quota del 3,10 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ridotta al 2,3 per cento.

2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1995 in favore della regione Calabria di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è ridotta di lire 50 miliardi.

3. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le

## CAPO V

## FINANZA REGIONALE E LOCALE

## Art. 30.

*(Trasferimenti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*) (Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e alle province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.

4. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25 per cento, al 21 per cento e al 19,50 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e non si provvede alle compensazioni di cui all'articolo 11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

5. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, la regione Trentino-Alto Adige e le province

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

autonome di Trento e di Bolzano partecipano al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale, nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.

6. A decorrere dall'anno 1995 gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a copertura dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni dal 1987 al 1991, sono fronteggiati dalla regione e dalle province medesime.

7. Per il triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi alla regione Trentino-Alto Adige di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, è stabilita in lire 6 miliardi annui. Alle ulteriori occorrenze finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a titolo di concorso al processo di risanamento della finanza pubblica.

8. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), da destinare esclusivamente al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni a statuto ordinario, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con delibera del CIPE, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione fra le regioni della quota variabile nell'ambito di comparti funzionali individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

4. Le regioni sono tenute a presentare annualmente alla Conferenza permanente

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo finanziati con la quota variabile».

9. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole da: «; le procedure di riparto» fino alla fine del comma sono soppresse. È abrogato il comma 4 del medesimo articolo 12 della citata legge n. 537 del 1993. Le verifiche per l'attuazione degli obiettivi indicate al comma 3 del citato articolo 12 non si applicano agli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato già ricompresi nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

10. Nell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398».

Art. 29.

(Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali)

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere

Art. 31.

(Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali)

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell'ente emittente.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con *warrant* in azioni di società possedute dagli enti locali.

6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - *una tantum* - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi. È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. *Identico.*

6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - *una tantum* - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi. È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato deliberato o in quello successivo se la delibera è adottata nel secondo semestre dello stesso.

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente o gli enti creditizi provvedono ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto.

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente **emittente provvede** ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sono sottoposte al benessere preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

#### **Art. 32.**

##### **(Competenze della Regione Valle d'Aosta)**

**1. Rimangono salve le competenze attribuite alla Regione Valle d'Aosta dalla legge 26 novembre 1981, n. 690.**

#### **Art. 30.**

*(Indebitamento degli enti locali dissestati)*

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purchè:

a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relati-

#### **Art. 33.**

*(Indebitamento degli enti locali dissestati)*

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purchè:

a) *identica;*



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

vi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;

b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.

2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'articolo 29.

3. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato.

## CAPO VI

## DISPOSIZIONI VARIE

## Art. 31.

*(Disposizioni relative  
alla Cassa depositi e prestiti)*

1. Le annualità da corrispondere per il 1995 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15

b) identica.

2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'articolo 31.

**3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.**

4. *Identico.*

## CAPO VI

## DISPOSIZIONI VARIE

## Art. 34.

*(Disposizioni relative  
alla Cassa depositi e prestiti)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

Art. 32.

*(Definizione agevolata  
delle violazioni edilizie)*

1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 35.

*(Definizione agevolata  
delle violazioni edilizie)*

1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. **I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

3. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 15 dicembre 1994. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 5, degli oneri di concessione di cui al comma 6, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9,

**concessione edilizia. Sono esclusi dalla sanatoria gli abusi di edifici finalizzati, realizzati o comunque connessi ad attività poste in essere da soggetti condannati per reati di stampo mafioso.**

**2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere edilizie che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, o che siano state realizzate su parti comuni.**

**3. Identico.**

**4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.** La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è determinata in modo veritiero e interamente corrisposta, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.

4. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 15 dicembre 1994, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente entro il 15 gennaio 1995, il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno **e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti** dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è **stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso**, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.

5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il **31** dicembre 1994, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente entro il **15 febbraio** 1995, il **15 maggio** 1995, il **15 agosto** 1995 ed il **15 novembre** 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro il **31** dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 27 settembre 1994, n. 551, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 settembre 1995.

5. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio da determinarsi ai sensi dell'articolo 35, **quindicesimo comma**, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il **31** dicembre 1994. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e **25 novembre 1994, n. 649**, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il **15 novembre 1995**.

6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio **purchè sia stato richiesto nei termini di cui all'articolo 35**, della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

7. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole».

8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria.

7. Le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite devono essere

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso.

9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. **Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.**

10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento del-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro il termine del 15 dicembre 1994, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 6, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto sopra, all'intera somma calcolata, in applicazione dei suddetti parametri vigenti alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento entro il 15 dicembre 1994 comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.

8. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 6 e 7. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**l'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,** devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro il termine del 31 dicembre 1994, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, **dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa,** gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal **presente comma,** all'intera somma calcolata, in applicazione dei suddetti importi in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento **degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma,** entro il 31 dicembre 1994 comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute

11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.

12. **Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere abusive eseguite da soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

9. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione **e degli oneri concessori** è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione **e degli oneri di concessione** è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.

penale e per i reati connessi al riciclaggio di denaro, ovvero a quelle eseguite a favore dei predetti soggetti. Per le opere di cui al presente comma la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari.

13. Per i notai che ricevano o autenticino gli atti nulli previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non convalidabili, concernenti le opere di cui al comma 12, alle sanzioni di cui all'articolo 21 della citata legge n. 47 è aggiunta la radiazione dall'albo professionale.

14. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.

15. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

11. Il reddito di riferimento di cui al comma 9 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 10, venga trasferito, con atto *inter vivos* a titolo oneroso a terzi, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 2, maggiorata degli interessi nella misura legale. Il versamento della somma eccedente deve essere effettuato, a pena di nullità dell'atto di trasferimento dell'immobile, entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento.

12. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1, le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo e settimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 3 è integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 34 è aumentata al 50 per cento.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

16. Il reddito di riferimento di cui al comma 14 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 15, venga trasferito, con atto *inter vivos* a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. **La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile.**

17. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi **le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso articolo 34.** Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 è integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 34 è aumentata al 50 per cento.

18. **Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonché dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

13. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificativi di quelli sopra indicati.

sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere predisposto secondo le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.

19. *Identico.*

20. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e delle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di queste.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 33.

(Sistema di finanziamento CONSOB)

1. Ai fini del suo completo autofinanziamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) determina l'ammontare dei corrispettivi per i servizi istituzionali da essa resi in base alle leggi, quali la tenuta degli albi, lo svolgimento di esami di abilitazione, la vigilanza sull'adempimento degli obblighi informativi verso il mercato, i controlli sulle attività di revisione dei bilanci, di promozione di servizi finanziari, di intermediazione mobiliare e di sollecitazione del pubblico risparmio nonché l'accesso alle informazioni organizzate in sistemi gestiti dalla CONSOB.

2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono rese esecutive con le procedure indicate dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

3. I corrispettivi di cui al comma 1 sono versati direttamente alla CONSOB e vengono iscritti in apposita voce del relativo bilancio di previsione.

4. A far data dal 1° gennaio 1996 il fondo per il funzionamento della CONSOB, previsto dal settimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, viene annualmente ridotto, con decreti del Ministro del tesoro, in misura pari alle entrate realizzate nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, in attuazione del comma 1.

## Art. 34.

(Alloggi militari e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di servizio per il personale militare, con esclusione degli

## Art. 36.

(Sistema di finanziamento CONSOB)

*Identico.*

## Art. 37.

(Alloggi militari e delle Forze di polizia)

**1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fer-**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

alloggi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano le disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone per la locazione di alloggi privati.

2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'articolo 7, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole: «sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base

mo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo articolo, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L'Amministrazione della Difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.

2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'articolo 7, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole: «sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone **per la locazione di alloggi privati**».

3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 1° dicembre 1986, n. 831. Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), della legge 1° dicembre 1986, n. 831, rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento indicate dall'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate, **rispettivamente**, nel 5 per cento e nel 20 per cento.

delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone».

3. *Identico.*

4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento **e relative destinazioni**, indicate dall'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento **per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate.**

Art. 35.

(Contratti pubblici)

1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Contratti pubblici). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applica-

Art. 38.

(Contratti pubblici)

«Art. 6. - (Contratti pubblici). - 1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

no alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

3. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.

5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.

6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, **e degli altri istituti facenti parte del sistema statistico nazionale**, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni. **L'Istituto di studi per la programmazione economi-**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, **ove necessario**, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, **provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato.** Gli

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ca (ISPE) cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione dei medesimi beni e servizi, secondo le caratteristiche, le quantità trattate, le modalità di scelta del contraente, i termini di pagamento e di consegna. L'ISTAT provvede alla comparazione tra i prezzi di mercato e quelli pagati dalle pubbliche amministrazioni. Gli elenchi dei prezzi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

8. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

**7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.**

**8. Identico.**

**9. Identico.**

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

9. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonché per l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.

11. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.

12. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un "comitato per l'acquisizione di beni e servizi", con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economie procedurali.

13. I comitati di cui al comma 12 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**10. Identico.**

**11. Identico.**

**12. Identico.**

**13. Identico.**

**14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che**



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

presta servizio nella sede ove opera il comitato.

14. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.

15. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.

16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 12 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.

17. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'Autorità, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto parere di congruità economica".

18. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

19. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni».

2. Il regolamento di cui al comma 16 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

presta servizio nella sede ove opera il comitato.

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico.*

2. *Identico.*

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 36.

*(Fiscalizzazione degli oneri sociali)*

1. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea, si provvede alla determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

## Art. 37.

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. Per l'anno 1995, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti di 214 miliardi di lire. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 38.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

## Art. 39.

*(Fiscalizzazione degli oneri sociali)*

*Identico.*

## Art. 40.

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

*Identico.*

## Art. 41.

*(Entrata in vigore)*

*Identico.*

**TABELLE**

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

• TABELLA A  
(articolo 10, comma 1)

## ETÀ RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Periodo di riferimento	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995 .....	61° anno	56° anno
dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996 .....	62° anno	57° anno
dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998 .....	63° anno	58° anno
dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 .....	64° anno	59° anno
dal 1° gennaio 2000 in poi .....	65° anno	60° anno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A  
(articolo 10, comma 1)

*Identica.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA B  
(articolo 32, comma 4)

IMPORTO FISSO DA VERSARE ENTRO IL 15 DICEMBRE 1994

Tipologia di abuso	Importo dovuto Lire
Opere edilizie fino a 100 metri cubi .....	800.000
Opere edilizie fino a 200 metri cubi .....	2.000.000
Opere edilizie fino a 400 metri cubi .....	4.000.000
Opere edilizie fino a 750 metri cubi .....	7.000.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B  
(articolo 35, comma 5)

IMPORTO FISSO DA VERSARE ENTRO IL 15 DICEMBRE 1994

Tipologia di abuso	Importo dovuto Lire
Opere edilizie fino a 100 metri cubi .....	800.000
Opere edilizie fino a 200 metri cubi .....	2.000.000
Opere edilizie fino a 400 metri cubi .....	4.000.000
Opere edilizie fino a 750 metri cubi .....	7.000.000
<b>Opere edilizie oltre 750 metri cubi .....</b>	<b>10.000 a m<sup>3</sup></b>

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA C  
(articolo 32, comma 6)

CONTRIBUTI DI CONCESSIONE  
RIPARTITI PER POPOLAZIONE DEL COMUNE

Numero abitanti	Nuove costruzioni ampliamenti Lire/mq	Ristrutturazioni modifiche destinazione d'uso Lire/mq
Fino a 3.000 .....	30.000	15.000
Da 3.001 a 20.000 .....	60.000	30.000
Da 20.001 a 100.000 .....	90.000	45.000
Da 100.001 a 300.000 .....	120.000	60.000
Oltre i 300.000 .....	150.000	75.000



*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

TABELLA C  
*(articolo 35, comma 9)*

*Identica*

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## TABELLA D

(articolo 32, comma 9)

## MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'OBLAZIONE E DEGLI ONERI CONCESSORI DOVUTI NEI CASI DI ABUSIVISMO DETERMINATO DA SITUAZIONI DI ESTREMO DISAGIO ABITATIVO

a) *Riduzione dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione ai limiti di reddito.*

Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli da lavoro dipendente):

	Percentuale di riduzione
Limiti di reddito fino a:	-
1) lire 15.000.000 .....	50%
2) lire 25.000.000 .....	30%
3) lire 30.000.000 .....	25%

b) *Riduzione dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione ai limiti di reddito.*

Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente):

	Percentuale di riduzione
Limiti di reddito fino a:	-
a) lire 24.000.000 .....	50%
b) lire 40.000.000 .....	30%
c) lire 48.000.000 .....	25%

c) *Correlazione percentuale dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione all'ubicazione dell'immobile [da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub a) e b)]:*

1) Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:

Zone	Valori di calcolo
-	-
1.1) zona agricola .....	0,85
1.2) zona edificata periferica .....	1
1.3) zona edificata compresa fra quella periferica ed il centro storico .....	1,20
1.4) zona di particolare pregio sorta nella zona edificata o nella zona agricola .....	1,20
1.5) centro storico .....	1,30

2) Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti:

Zone	Valori di calcolo
-	-
2.1) zona agricola .....	0,85
2.2) centro edificato .....	1
2.3) centro storico .....	1,10

3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:

Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA D  
(articolo 35, comma 13)

*Identica*

